



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 15.6.2009
COM(2009) 271 definitivo

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America

RELAZIONE

1. Contesto della proposta

Motivazione e obiettivi della proposta

La presente proposta riguarda l'applicazione del regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea ("regolamento di base") nel procedimento relativo alle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America.

Contesto generale

La proposta è presentata nel quadro dell'attuazione del regolamento di base ed è il risultato di un'inchiesta svolta in conformità dei requisiti sostanziali e procedurali di cui al regolamento di base.

Disposizioni vigenti nel settore della proposta

Non pertinente.

Coerenza con altri obiettivi e politiche dell'Unione

Non pertinente.

2. Consultazione delle parti interessate e valutazione dell'impatto

Consultazione

In conformità alle disposizioni del regolamento di base, le parti interessate coinvolte nel procedimento hanno avuto la possibilità di difendere i loro interessi nel corso dell'inchiesta.

Ricorso al parere di esperti

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

Valutazione dell'impatto

La presente proposta attua il regolamento di base.

Il regolamento di base non prevede una valutazione generale dell'impatto, ma contiene un elenco esauriente delle condizioni da valutare.

3. Elementi giuridici della proposta

Sintesi delle misure proposte

Il 13 giugno 2008 la Commissione ha avviato un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America.

L'inchiesta ha accertato l'esistenza di sovvenzioni relative al prodotto in esame con conseguente pregiudizio per l'industria comunitaria. L'inchiesta ha accertato inoltre che l'istituzione di misure compensative non era contraria all'interesse della Comunità. Su tali basi sono state istituite misure provvisorie con il regolamento (CE) n. 194/2009 della Commissione. Il seguito dell'inchiesta ha confermato le principali conclusioni provvisorie.

Si propone pertanto che il Consiglio adotti la proposta di regolamento allegata relativa all'istituzione di misure definitive.

Base giuridica

Regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 461/2004 del Consiglio, dell'8 marzo 2004.

Principio di sussidiarietà

La proposta è di competenza esclusiva della Comunità. Pertanto il principio di sussidiarietà non si applica.

Principio di proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità poiché il tipo di intervento è descritto nel già citato regolamento di base e non consente l'adozione di decisioni a livello nazionale.

Non sono necessarie indicazioni su come ridurre al minimo e rendere commisurato all'obiettivo della proposta l'onere finanziario e amministrativo a carico della Comunità, dei governi nazionali, degli enti locali e regionali, degli operatori economici e dei cittadini.

Scelta dello strumento

Strumento proposto: regolamento.

Il regolamento di base non prevede opzioni alternative.

4. Incidenza sul bilancio

Nessuna.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che istituisce un dazio compensativo definitivo e dispone la riscossione definitiva del dazio provvisorio istituito sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 2026/97 del Consiglio, del 6 ottobre 1997, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni provenienti da paesi non membri della Comunità europea¹ (di seguito denominato: "il regolamento di base"), in particolare l'articolo 15,

vista la proposta presentata dalla Commissione dopo aver sentito il comitato consultivo,

considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO

1.1. Misure provvisorie

- (1) Con il regolamento (CE) n. 194/2009² ("regolamento provvisorio") la Commissione ha istituito un dazio compensativo provvisorio sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America ("USA" o "paese interessato").
- (2) Con il regolamento (CE) n. 193/2009³ la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di biodiesel originario degli Stati Uniti d'America nel parallelo procedimento antidumping.

1.2. Fase successiva del procedimento

- (3) In seguito alla divulgazione dei principali fatti e considerazioni in base ai quali è stata decisa l'istituzione delle misure compensative provvisorie ("divulgazione delle conclusioni provvisorie"), diverse parti interessate hanno presentato osservazioni scritte in merito alle conclusioni provvisorie. Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto l'opportunità di essere sentite. La Commissione ha continuato a

¹ GU L 288 del 21.10.1997, pag. 1.

² GU L 67 del 12.3.2009, pag. 50.

³ GU L 67 del 12.3.2009, pag. 22.

raccogliere e verificare tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini delle conclusioni definitive. Le osservazioni presentate oralmente e per iscritto dalle parti interessate sono state esaminate e le conclusioni provvisorie sono state, se del caso, modificate di conseguenza.

- (4) Tutte le parti sono state informate dei fatti e delle considerazioni principali in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di misure compensative definitive sulle importazioni di biodiesel originario degli USA e la riscossione definitiva degli importi depositati a titolo del dazio provvisorio ("divulgazione delle conclusioni definitive"). È stato inoltre fissato un termine dalla divulgazione di queste informazioni entro il quale le parti potevano presentare le proprie osservazioni.
- (5) Il governo degli Stati Uniti ("governo degli USA") e altre parti interessate hanno espresso il loro rammarico per la decisione di concedere solo sedici giorni per la presentazione di osservazioni sulle conclusioni provvisorie nonché per la decisione di respingere le richieste avanzate da alcune parti per una proroga significativa di tale termine.
- (6) L'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento di base dispone che le parti interessate possono essere informate degli elementi specifici dei principali fatti e considerazioni in base ai quali sono state istituite le misure provvisorie. A tal riguardo, la prassi prevede che, al momento della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* di un regolamento che istituisce le misure provvisorie, la Commissione informi tutte le parti interessate da un procedimento e fissi un termine entro il quale le parti possono presentare le loro osservazioni. Tale prassi è stata osservata nel presente procedimento. Per quanto riguarda il termine riconosciuto alle parti per la presentazione delle loro osservazioni, il regolamento di base non specifica la durata del termine da concedere. Nel presente procedimento è stato deciso di concedere un periodo di sedici giorni (in seguito esteso a diciassette giorni) in considerazione della complessità del procedimento stesso e della necessità di rispettare quanto prescritto dall'articolo 11, paragrafo 9 del regolamento di base, ovvero che l'inchiesta deve essere conclusa entro tredici mesi dall'avvio.
- (7) Per quanto riguarda l'aliquota del dazio fissata per le società statunitensi che non si sono manifestate e non hanno collaborato all'inchiesta, l'aliquota del dazio provvisorio è stata fissata al livello più basso tra il margine di sovvenzione più elevato e il margine di pregiudizio più elevato constatati per i produttori esportatori del campione che hanno collaborato. L'aliquota così calcolata era quella stabilita dall'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento provvisorio (aliquota "tutte le altre società", 237,0 EUR la tonnellata). Il governo statunitense ritiene che tale aliquota sia punitiva e calcolata inadeguatamente, se si tiene conto dei fatti disponibili. È del parere che, per basarsi sui dati disponibili secondo quanto disposto dall'articolo 28 del regolamento di base, occorre prima di tutto stabilire che una parte interessata ha rifiutato di fornire o non ha comunicato le "informazioni necessarie"⁴. Il governo degli USA ritiene che si debba invece applicare l'aliquota media ponderata calcolata per le società che hanno collaborato e non sono state inserite nel campione.

⁴ L'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento di base recita: "*Qualora una parte interessata rifiuti l'accesso alle informazioni necessarie oppure non le comunichi entro i termini fissati dal presente regolamento oppure ostacoli gravemente l'inchiesta, possono essere elaborate conclusioni provvisorie o definitive, affermative o negative, in base ai dati disponibili. [...]*"

- (8) In risposta a tale osservazione va detto che, nella fase iniziale, la Commissione ha inviato il modulo di campionamento, la denuncia e l'avviso di apertura alle società elencate nella denuncia (oltre 150). Una copia del modulo per il campionamento è stata allegata anche alla nota verbale inviata alla missione degli Stati Uniti d'America presso le Comunità europee all'atto dell'apertura del procedimento, con preghiera di trasmetterla ai produttori esportatori negli Stati Uniti. Inoltre il National Biodiesel Board (associazione dei produttori degli Stati Uniti), che è stato parte interessata fin dall'inizio del presente procedimento, rappresenta numerose società del settore del biodiesel negli Stati Uniti d'America.
- (9) Nell'avviso di apertura, come pure nella lettera di accompagnamento allegata al modulo per il campionamento è stata richiamata l'attenzione sulle conseguenze dell'omessa collaborazione. Come illustrato al considerando 8 del regolamento provvisorio, oltre 50 società si sono manifestate nel contesto dell'operazione di campionamento e hanno fornito le informazioni richieste entro il termine prescritto di quindici giorni. Tali società rappresentavano oltre l'80% del totale delle importazioni di biodiesel dagli Stati Uniti d'America nella Comunità.
- (10) Successivamente all'istituzione delle misure provvisorie, è stato chiesto alle autorità degli Stati Uniti d'America di fornire ulteriori informazioni. In particolare è stato loro chiesto di invitare gli eventuali altri produttori esportatori di biodiesel degli Stati Uniti, diversi da quelli elencati all'articolo 1 e nell'allegato del regolamento provvisorio, che non erano conosciuti all'atto dell'apertura del procedimento e che non avevano in precedenza rifiutato di collaborare, a manifestarsi⁵.
- (11) Le autorità degli Stati Uniti d'America hanno fornito un elenco contenente i nomi di oltre 100 altre società (produttori esportatori) degli Stati Uniti d'America. È stato verificato se nell'elenco vi fossero società che erano già state invitate a collaborare nella fase di apertura del procedimento. Dall'inchiesta è risultato che numerose società comprese nell'elenco erano già state invitate a collaborare durante il campionamento, ma all'epoca avevano scelto di non farlo. In altre parole, queste società conoscevano le conseguenze dell'omessa collaborazione a norma dell'articolo 28 del regolamento base.
- (12) Tuttavia per quanto riguarda le società (oltre 40) dell'elenco che non erano note alla Commissione all'atto dell'apertura del presente procedimento, è stato osservato che la richiesta con la quale le autorità USA venivano invitate a fornire informazioni su quelle società era stata avanzata successivamente all'istituzione delle misure provvisorie. È stato pertanto deciso di aggiungere tali società all'allegato del presente regolamento e di applicare loro la stessa aliquota del dazio applicata alle società che avevano chiaramente collaborato ma non erano state inserite nel campione. Queste società sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva procedere all'istituzione di misure definitive e sono state invitate a trasmettere le loro osservazioni in merito alla proposta di inserire i loro nomi nell'allegato del presente regolamento.
- (13) Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive, il governo degli USA ha espresso il proprio apprezzamento per la proposta di applicare il dazio medio ponderato a un

⁵ Diversamente da quelle società che avevano ricevuto il modulo per il campionamento, ma non lo avevano restituito.

numero aggiuntivo di società. Tuttavia secondo il governo degli USA mancava una spiegazione del perché ad altre società fosse applicata l'aliquota del dazio relativa a "tutte le altre società". In tale contesto si osserva che per le società che erano state invitate a cooperare durante il campionamento le spiegazioni sono già state fornite nei considerando precedenti. Per quanto concerne i produttori/esportatori statunitensi che non sono stati informati individualmente dell'inchiesta né vengono citati nell'elenco di cui al considerando 11, si osserva innanzitutto che fin dall'apertura dell'inchiesta è stato fatto il possibile per contattare società negli Stati Uniti eventualmente interessate al procedimento (cfr. considerando 8 e 10 precedenti). Inoltre, successivamente all'istituzione delle misure provvisorie sono stati compiuti ulteriori sforzi – come illustrato al considerando 10 - per individuare altre società: ciò ha portato all'aggiunta di oltre 40 società nell'elenco delle società alle quali applicare il dazio medio ponderato. Si ritiene che grazie a questi ampi sforzi sia stata data alle società statunitensi del settore del biodiesel ogni possibilità di manifestarsi. Si fa altresì rilevare che l'associazione industriale interessata è stata coinvolta nel procedimento sin dalla sua apertura. Si ritiene pertanto che alle società che non si sono manifestate debba applicarsi l'aliquota del dazio relativa a "tutte le altre società".

- (14) Una società che aveva risposto al modulo per campionamento ed era quindi stata inserita nell'allegato del regolamento provvisorio ha chiesto che la società madre venisse aggiunta all'elenco di società di cui all'allegato. Tale società ha anche chiesto di modificare, nell'allegato, le città indicate a fianco del nome delle due società, in modo che l'indicazione riflettesse correttamente l'indirizzo di fatturazione delle società.
- (15) Dopo aver esaminato la richiesta di questa società si è deciso di aggiungere anche la società madre nell'allegato del presente regolamento, trattandosi dell'unica società collegata attiva nel settore del biodiesel indicata nella risposta della società al modulo per il campionamento. È stata modificata anche la città indicata per le due società.
- (16) Due società che hanno collaborato hanno chiesto che i loro nomi venissero eliminati dall'allegato in quanto hanno dichiarato di non operare come produttori esportatori. I nomi delle società sono quindi stati eliminati dall'elenco.
- (17) Si ricorda che l'inchiesta relativa alle sovvenzioni e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° aprile 2007 e il 31 marzo 2008 (di seguito: "il periodo dell'inchiesta" o "PI"). Per quanto riguarda l'analisi delle tendenze pertinenti ai fini della valutazione del pregiudizio, la Commissione ha esaminato i dati relativi al periodo compreso tra il mese di gennaio del 2004 e la fine del periodo dell'inchiesta ("periodo in esame").

1.3. Campionamento dei produttori comunitari e dei produttori esportatori degli USA

- (18) In assenza di osservazioni in merito al campionamento dei produttori esportatori degli USA, si confermano i considerando da 6 a 10 del regolamento provvisorio.
- (19) Alcune parti hanno espresso osservazioni in merito alla rappresentatività del campione dei produttori comunitari. Tali osservazioni sono riprese nei considerando da 77 a 81.

2. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE

2.1. Prodotto in esame

- (20) Si ricorda che nell'avviso di apertura il prodotto che secondo la denuncia sarebbe stato oggetto di sovvenzione è stato definito come segue: esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasoli paraffinici ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile (comunemente noti come "biodiesel"), in forma pura o in miscela.
- (21) La denuncia conteneva elementi di prova *prima facie* del fatto che la situazione economica dei produttori di biodiesel comunitari era stata influenzata dal biodiesel e da tutte le miscele di biodiesel contenenti diesel di origine minerale prodotti e sovvenzionati negli USA ed esportati nella Comunità. In linea con le caratteristiche dei produttori di biodiesel statunitensi interessati e del mercato interno degli USA, nella definizione del prodotto in esame si voleva comprendere il biodiesel anche quando incluso nelle miscele di biodiesel. Si è tuttavia ritenuto che la definizione del prodotto in esame che figura nell'avviso di apertura e al considerando 20 potesse risultare ambigua sotto il profilo dei produttori e dei tipi di prodotti destinati ad essere oggetto dell'inchiesta o ad essere esclusi dalla stessa.
- (22) D'altra parte, ai fini dell'inchiesta relativa alle sovvenzioni e al pregiudizio, in particolare per stabilire i margini di sovvenzione e il livello di eliminazione del pregiudizio è risultato necessario individuare chiaramente i tipi di prodotto oggetto dell'inchiesta.
- (23) In linea con le caratteristiche del mercato statunitense, il prodotto in esame è stato definito in via provvisoria come segue: esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile (comunemente noti come "biodiesel"), in forma pura o in miscele superiori a B20. Di conseguenza il prodotto in esame comprendeva il biodiesel puro (B100) e tutte le miscele contenenti oltre il 20% di biodiesel ("prodotto in esame"). Si è ritenuto che questa soglia fosse idonea per distinguere chiaramente tra i vari tipi di miscele destinate ad essere ulteriormente miscelate, da un lato, e quelle destinate al consumo diretto sul mercato statunitense, dall'altro.
- (24) L'inchiesta ha dimostrato che tutti i tipi di biodiesel e il biodiesel contenuto nelle miscele oggetto della presente inchiesta possiedono caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base identiche o molto simili e sono impiegati per gli stessi scopi, nonostante possibili differenze riguardanti le materie prime utilizzate o il processo di produzione. Le possibili varianti del prodotto in esame non ne modificano la definizione di base, le caratteristiche o la percezione che ne hanno le varie parti.
- (25) Le parti interessate hanno fatto pervenire obiezioni sulle definizioni del prodotto in esame e del prodotto simile, contestandole entrambe contemporaneamente con le stesse argomentazioni, senza distinguere affatto tra il concetto di prodotto in esame e prodotto simile nel quadro del procedimento.
- (26) Si ricorda che al concetto di prodotto in esame si applicano le disposizioni dell'articolo 1, paragrafi da 1 a 4 del regolamento di base, mentre l'articolo 1, paragrafo 5, del medesimo regolamento precisa che cosa si intende per "prodotto simile". Di conseguenza, le obiezioni avanzate verranno analizzate separatamente.

- (27) Una parte ha espresso dubbi sul fatto che miscele con un basso tenore di biodiesel (ad esempio, il B21) possano continuare a essere considerate biodiesel al pari del biodiesel puro (B100) o di miscele analoghe, composte principalmente di biodiesel con un più basso tenore di diesel minerale (ad esempio, B99). Secondo quanto da essa sostenuto, l'inchiesta ha riguardato in pratica il B100 e il B99 e tutti i calcoli del dumping e del pregiudizio sarebbero stati effettuati in rapporto a questi due tipi di prodotto. A suo avviso, la fissazione di una soglia appena superiore alla miscela B20, che è la miscela a basso tenore di biodiesel venduta direttamente ai consumatori statunitensi, determina una definizione artificiosa del prodotto in esame.
- (28) La stessa parte ha espresso dubbi sul fatto che una miscela con un tenore di biodiesel del 20% possa ancora essere definita come carburante biodiesel e non come diesel minerale, il quale non rientra nella definizione del prodotto in esame. Secondo quanto compreso da questa parte, l'UE sarebbe favorevole alla creazione di una nuova voce doganale⁶ per il biodiesel nel sistema armonizzato (SA). A suo parere, la Commissione ha ampliato la definizione del prodotto nel presente procedimento con conseguente aumento dei tipi di prodotto interessati dall'istituzione delle misure.
- (29) Inoltre la parte ritiene che all'epoca dell'inchiesta non esistesse una soglia specifica per stabilire che cos'è il biodiesel ai fini della classificazione nella voce 38 24 90 91 della nomenclatura combinata (NC), specificamente creata per il biodiesel nell'UE a decorrere dal 1° gennaio 2008. Alla luce della regola 3 b) delle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata⁷, la parte ha espresso dubbi sulla possibilità di considerare biodiesel una miscela contenente meno del 50% di biodiesel. Ha inoltre ricordato che gli esempi di miscele citati nel questionario della Commissione avevano un elevato tenore di biodiesel e lasciavano quindi intendere che il prodotto in esame fosse costituito soltanto dal biodiesel e dalle miscele con un tenore di biodiesel molto elevato.
- (30) La parte ha sostenuto inoltre che l'UE non può modificare la definizione del prodotto in esame, mantenendo un diverso prodotto simile. La parte rinvia all'articolo 15, paragrafo 1 dell'accordo dell'OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. Secondo la parte le conclusioni relative alle sovvenzioni e al pregiudizio vengono elaborate sulla base del B100 e del B99 e i codici della tariffa doganale statunitense (HTS)⁸ utilizzati nell'inchiesta non risultano comprendere prodotti contenenti solo il 20% di biodiesel. Essa ha ricordato anche le conclusioni provvisorie comunicate ai produttori statunitensi di biodiesel inseriti nel campione, che dimostrano che tali produttori hanno venduto miscele costituite esclusivamente da vari tipi di biodiesel. Di conseguenza, il prodotto in esame dovrebbe essere circoscritto ai prodotti contenenti il 100% di biodiesel (B100), anche se derivato da varie materie prime agricole, o alle miscele contenenti il 99% di biodiesel (B99).

⁶ Voce n. 3826 00 in cui rientrerebbero "il biodiesel e le sue miscele, non contenenti o contenenti meno del 70%, in peso, di oli di petrolio o di minerali bituminosi".

⁷ "I prodotti misti, i lavori composti di materie differenti o costituiti dall'assemblaggio di oggetti differenti e le merci presentate in assortimenti condizionati per la vendita al minuto, la cui classificazione non può essere effettuata in applicazione della regola 3 a), sono classificati, quando è possibile operare questa determinazione, secondo la materia o l'oggetto che conferisce agli stessi il loro carattere essenziale."

⁸ Codici HTS 38 24 90 40 00 e 38 24 90 40 20.

- (31) La parte ha citato una sentenza recente della Corte di giustizia⁹ relativa alle importazioni di nitrato di ammonio e ha concluso che il fondamento logico di tale sentenza si applica anche al presente procedimento e che il biodiesel presente nelle miscele in concentrazioni non molto elevate non può essere oggetto dell'inchiesta e delle misure, giacché non si tratta del prodotto simile – ossia quello contenente solo biodiesel (B100) o il 99% di biodiesel (B99) – per il quale sono state formulate le conclusioni sul dumping e sul pregiudizio.
- (32) Le parti non hanno prodotto prove o riferimenti giuridici atti a dimostrare la non corretta definizione del prodotto in esame nella presente inchiesta. Il disposto dell'articolo 1, paragrafi da 1 a 4, del regolamento di base fornisce orientamenti in merito alla definizione del prodotto in esame. L'articolo 1, paragrafo 1, recita: "Un dazio compensativo può essere imposto al fine di compensare una sovvenzione concessa, direttamente o indirettamente, per la fabbricazione, la produzione, l'esportazione o il trasporto di qualsiasi prodotto la cui immissione in libera pratica nella Comunità causi un pregiudizio."
- (33) Come enunciato al considerando 21, la denuncia conteneva elementi di prova prima facie del fatto che la situazione economica dei produttori di biodiesel comunitari era stata influenzata dal biodiesel e da tutte le miscele di biodiesel contenenti diesel di origine minerale prodotti negli USA ed esportati nella Comunità a prezzi sovvenzionati.
- (34) Le parti non hanno presentato prove idonee a dimostrare l'artificialità della soglia fissata nel regolamento provvisorio per distinguere chiaramente il prodotto in esame dal prodotto non in esame. Come enunciato ai considerando 26 e 28 del regolamento provvisorio, dall'inchiesta è emerso che la miscela B20 e potenzialmente le miscele con un tenore più basso erano vendute direttamente ai consumatori statunitensi. L'inchiesta ha rivelato anche che il mercato della miscelazione e il mercato dei prodotti di consumo sono mercati distinti con clienti diversi: esiste un mercato in cui il biodiesel e le sue miscele sono destinati a un'ulteriore miscelazione ad opera degli operatori commerciali e degli operatori che effettuano la miscelazione e un mercato in cui le miscele sono destinate alla rete di distribuzione e quindi ai consumatori. Quanto al prodotto in esame, fissare la soglia al di sopra della miscela B20 ha consentito di operare una distinzione netta, evitando confusioni tra i prodotti, i mercati e le varie parti negli Stati Uniti. La richiesta è stata pertanto respinta.
- (35) È comune in tutte le inchieste antisovvenzione che le singole società oggetto dell'inchiesta non producano e vendano tutti i tipi di prodotto compresi nella definizione del prodotto in esame. Può accadere che alcune società producano una gamma molto ridotta di tipi di prodotto, a fronte di altre che ne producono una gamma più ampia. Ciò non incide però sulla definizione del prodotto in esame. Si ritiene pertanto infondata la tesi secondo cui il prodotto in esame dovrebbe comprendere solo i tipi di prodotto esportati dai produttori statunitensi e utilizzati ai fini del calcolo della sovvenzione e del pregiudizio.

⁹ Causa T-348/05: JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat/Consiglio, 10 settembre 2008, punti da 61 a 63.

- (36) Come già enunciato nel regolamento provvisorio e al considerando 20, l'inchiesta si è concentrata principalmente sul biodiesel puro o in miscela. Le misure compensative si applicheranno alle miscele interessate esportate sul mercato comunitario. Ne consegue che viene considerata non pertinente l'obiezione circa la possibilità di continuare a definire come carburante biodiesel e non come diesel minerale – il quale non rientra nella definizione del prodotto in esame – la miscela con un tenore di biodiesel del 20%.
- (37) Va chiarito che le conclusioni sulle sovvenzioni e sul pregiudizio relative ad ogni società oggetto dell'inchiesta si basano esclusivamente sui tipi di prodotto pertinenti, fabbricati e venduti dalla società in questione durante il PI. La tesi secondo cui la definizione del prodotto in esame con l'inclusione delle miscele superiori a B20 danneggerebbe eccessivamente i produttori statunitensi è infondata e non può peraltro far concludere che il prodotto in esame dovrebbe essere circoscritto ai prodotti contenenti il 100% di biodiesel (B100), anche se derivato da varie materie prime agricole, o alle miscele contenenti il 99% di biodiesel (B99). L'inclusione delle miscele superiori a B20 nella definizione del prodotto in esame non ha avuto assolutamente alcuna incidenza sulle conclusioni relative alle società oggetto dell'inchiesta che non fabbricano e non esportano questo tipo di prodotto.
- (38) La denuncia della parte secondo la quale il fondamento logico di una sentenza della Corte di giustizia¹⁰ si applica anche al presente procedimento e il biodiesel non contenuto in miscela ad altissimo tenore di biodiesel non può essere oggetto dell'inchiesta è anch'essa infondata. Infatti, per ogni società oggetto dell'inchiesta i margini di sovvenzione e di pregiudizio corrispondono esattamente al prodotto in esame e al prodotto simile, per i quali sono state elaborate conclusioni sulle sovvenzioni e sul pregiudizio, ovvero i tipi di prodotto pertinenti contenenti biodiesel, venduti negli Stati Uniti ed esportati nella Comunità da parte di tale società. Inoltre la sentenza invocata dall'operatore interessato riguardava misure antidumping in vigore il cui riesame aveva comportato la loro estensione a prodotti diversi dal prodotto in esame, ovvero una fattispecie diversa da quella oggetto della presente inchiesta.
- (39) Preso atto che gli esempi forniti nel questionario di rilevazione dei dati ai fini dell'inchiesta non possono servire per avanzare ipotesi sulla conclusione dell'inchiesta, va comunque osservato che la Commissione non può sapere in anticipo, ovvero prima di aver effettuato la visita in loco, quali tipi di prodotti siano fabbricati e venduti sul mercato nazionale e quali siano venduti all'esportazione dalle società interessate al momento dell'elaborazione del questionario. Secondo l'articolo 1 del regolamento di base, i tipi di prodotto pertinenti da includere nell'inchiesta antisovvenzione sono quelli ritenuti sovvenzionati mediante una sovvenzione compensabile. In tal caso si può imporre un dazio compensativo per compensare una sovvenzione concessa direttamente o indirettamente per la fabbricazione, la produzione, l'esportazione o il trasporto di un prodotto.
- (40) Si è inoltre considerato che il B100 non debba essere escluso dalla definizione del prodotto. Innanzitutto il B100 o biodiesel puro è il prodotto principale per il quale sono state constatate sovvenzioni da parte degli Stati Uniti. Risulta chiaramente

¹⁰ Causa T-348/05: JSC Kirovo-Chepetsky Khimichesky Kombinat/Consiglio, 10 settembre 2008, punti da 61 a 63.

dall'Internal Revenue Code degli Stati Uniti (US CODE), titolo 26, sezione 40A, lettera d), che definisce chiaramente il termine biodiesel, che l'intero sistema di sovvenzioni è stato attuato per sostenere l'industria del biodiesel negli Stati Uniti. In secondo luogo, durante la visita di verifica presso il governo statunitense è risultato che il biodiesel, anche quando viene miscelato al di fuori degli Stati Uniti da una società che ne controlla una negli Stati Uniti, può beneficiare del credito d'imposta federale sul biodiesel di 1 dollaro al gallone negli Stati Uniti.

- (41) Dall'inchiesta risulta anche che la produzione di biodiesel puro da parte di qualsiasi produttore negli Stati Uniti dà luogo al rilascio del certificato del produttore di cui al considerando 51 del regolamento provvisorio. Il certificato è trasferibile e deve essere presentato al governo statunitense unitamente alla domanda di sovvenzione.
- (42) Alla luce dei fatti e delle considerazioni di cui sopra, si conferma che tutti i tipi di biodiesel e il biodiesel contenuto nelle miscele oggetto della presente inchiesta, ovvero il biodiesel puro (B100) e le miscele superiori al B20 possiedono caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base identiche o molto simili e sono impiegati per gli stessi scopi, nonostante possibili differenze riguardanti le materie prime utilizzate nella loro produzione o il processo di produzione. Le possibili varianti del prodotto in esame non ne modificano la definizione di base, le caratteristiche o la percezione che ne hanno le varie parti.

2.2. Prodotto simile

- (43) È stato stabilito, a titolo provvisorio, che i prodotti oggetto della presente inchiesta, fabbricati e venduti sul mercato interno degli USA, presentano caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e applicazioni simili a quelle dei prodotti esportati dagli USA verso il mercato comunitario. Analogamente, i prodotti fabbricati dall'industria comunitaria e venduti sul mercato comunitario presentano caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base e applicazioni simili a quelle dei prodotti esportati dal paese interessato nella Comunità.
- (44) Non sono state quindi rilevate differenze tra i vari tipi del prodotto in esame e i prodotti comunitari simili venduti sul mercato comunitario che facciano concludere che i prodotti fabbricati e venduti sul mercato comunitario non siano prodotti simili con caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche di base identiche o molto simili a quelle dei tipi del prodotto in esame fabbricati negli USA ed esportati nella Comunità. Si è pertanto concluso che tutti i tipi di biodiesel oggetto della presente inchiesta sono da considerarsi simili ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 5, del regolamento di base.
- (45) Una parte ha sostenuto che la definizione del prodotto simile è strettamente connessa all'identificazione del prodotto in esame e debba basarsi sulle caratteristiche fisiche e sull'uso finale del prodotto. Ha in pratica affermato che non è il B20 a essere consumato nell'UE, quanto piuttosto il B5, una miscela con un tenore di biodiesel ancora più basso: di conseguenza la definizione del prodotto simile non sarebbe corretta. La parte ha sostenuto inoltre che la definizione del prodotto in esame non può essere modificata mantenendo contemporaneamente un diverso prodotto simile.
- (46) Come emerge chiaramente dai considerando da 31 a 37 del regolamento provvisorio, la definizione del prodotto simile è collegata all'identificazione del prodotto in esame ed è stata effettuata sulla base delle caratteristiche fisiche del prodotto. È stato

considerato anche l'effettivo utilizzo finale e si è ritenuto di dover mantenere anche la soglia della miscela B20 per la definizione del prodotto simile. In questo caso, anche il numero dei tipi di prodotto inclusi nel prodotto simile è stato ridotto in modo da corrispondere alla definizione del prodotto in esame.

- (47) Sono state pertanto respinte le obiezioni delle parti secondo cui la definizione del prodotto simile non era corretta e ne è stata confermata la definizione provvisoria.

3. SOVVENZIONI

3.1. Disposizioni generali

- (48) Una società ha affermato che le motivazioni della sua esclusione dal campione, esposte nel considerando 9 del regolamento provvisorio, erano note alla Commissione al momento della selezione del campione. Su tale base la società non avrebbe dovuto essere esclusa dal campione.

- (49) In merito a tale obiezione si osservi che il fatto che la società venga o meno inserita nel campione non ha ripercussioni rilevanti sulla società stessa inerenti ai risultati dell'inchiesta. Per tale società, qualora inserita nel campione, sarebbe stata definita un'aliquota individuale del dazio compensativo, come era stato fatto nella fase provvisoria, anche se la società era stata esclusa dal campione. Anche il regolamento attuale stabilisce un'aliquota individuale del dazio compensativo per la società in questione. Dopo la divulgazione di tali conclusioni definitive, la società ha obiettato che la sua "esclusione de facto" dal campione degli esportatori l'ha privata di taluni diritti sostanziali, compresi diritti derivanti da calcoli specifici, basati su dati forniti dagli esportatori inseriti nel campione. In risposta a tale obiezione si richiama l'attenzione sul fatto che è stato effettuato un calcolo specifico del livello di sovvenzione di tale società. Il margine di pregiudizio relativo a tale società è stato invece calcolato come indicato nei seguenti considerando da 173 a 175, ovvero basandosi su dati disponibili a norma dell'articolo 28 del regolamento di base, dato che la società non ha fornito le informazioni richieste riguardanti le sue vendite all'esportazione e le sue rivendite alla Comunità. Per questi motivi la tesi della società è stata respinta.

- (50) Un società ha obiettato che l'aliquota del dazio compensativo risulta essere stata calcolata sulla base delle vendite nazionali e delle vendite all'esportazione. La società ha chiesto che il calcolo venga corretto.

- (51) In relazione a tale obiezione si osservi che tutti i regimi di sovvenzione oggetto di compensazione riguardano sovvenzioni nazionali, ovvero a beneficio sia delle vendite sul mercato interno che di quelle all'esportazione, in egual misura. Conformemente alla prassi consueta, l'importo del vantaggio ottenuto da ogni sistema durante il PI è stato ripartito sul volume totale delle vendite del prodotto in esame (ovvero vendite sul mercato interno più vendite all'esportazione). L'argomentazione della società è pertanto respinta.

- (52) Tale società, unitamente ad un'altra, ha inoltre precisato che i valori CIF impiegati per calcolare l'aliquota del dazio compensativo non sono identici a quelli impiegati per i calcoli relativi al pregiudizio e al dumping. Le società ritengono che, per motivi di coerenza, i valori CIF corretti che sono stati impiegati per il calcolo del pregiudizio e

del dumping dovrebbero essere impiegati anche per calcolare l'aliquota del dazio compensativo.

- (53) In merito a tale obiezione è necessario precisare nuovamente che, come affermato nel considerando 51, tutti i regimi di sovvenzione oggetto di compensazione riguardano sovvenzioni nazionali. In tali circostanze il denominatore impiegato per stabilire il beneficio durante il PI è il totale delle vendite, diversamente dai procedimenti antidumping, nei quali il denominatore è costituito unicamente dalle vendite all'esportazione verso l'UE. In queste circostanze l'argomentazione è stata respinta.
- (54) Una serie di società ed il National Biodiesel Board (NBB) hanno obiettato che il dazio compensativo non va applicato alle importazioni di B100, dato che i margini di sovvenzione e di pregiudizio sono stati calcolati senza comprendere le vendite di B100. In merito a tale obiezione va osservato che le vendite di B100 effettuate dalle società campionate sono state prese in considerazione sia nel calcolare l'importo delle sovvenzioni compensabili, sia nel calcolare il margine di pregiudizio. In queste circostanze l'argomentazione è stata respinta.

3.2. Credito di accisa/imposta sul reddito

- (55) Una società ha obiettato che l'importo del beneficio ricevuto attraverso il credito di accisa/imposta sul reddito federale nel periodo dell'inchiesta (PI) sarebbe inferiore ad 1 USD per gallone se si calcola il beneficio distribuendolo sul volume totale delle vendite nel PI.
- (56) Il beneficio ricevuto attraverso il regime di credito di accisa/imposta sul reddito è stato calcolato, come indicato nel considerando 59 del regolamento provvisorio, sulla base di 1 USD per gallone di biodiesel venduto durante il PI, puro (B100) o in miscela. Il beneficio è stato riflesso nel livello del dazio compensativo provvisorio applicato. Il dazio provvisorio, ovvero il dazio definitivo da istituire con il presente regolamento, prevede che il dazio compensativo sulle miscele sia applicabile proporzionalmente al tenore totale di biodiesel nella miscela. In tali circostanze si ritiene che un dazio basato su 1 USD per gallone di biodiesel puro rifletta correttamente il beneficio durante il PI, dato che alle importazioni di B99, ad esempio, viene applicato un dazio inferiore, poiché contengono meno biodiesel. Per questi motivi la tesi della società è stata respinta.
- (57) Alcune società ed il National Biodiesel Board (NBB) hanno obiettato che, poiché non è possibile beneficiare del credito di accisa/imposta sul reddito federale sulle vendite di B100, non vi è motivo di ritenere che tali vendite possano averne beneficiato. Una delle società ha argomentato in particolare che, per le proprie vendite di B100 durante il PI, non è stato dimostrato che essa sia stata il beneficiario indiretto di 1 USD per gallone di credito d'imposta.
- (58) Nell'affrontare tali argomentazioni va ricordato che l'US Code prevede che il credito sulle miscele di biodiesel sia concesso soltanto se la società che effettua la miscelazione di biodiesel e di diesel minerale ottiene dal produttore di biodiesel un certificato (Certificate for biodiesel), nel quale il produttore attesta la quantità di biodiesel alla quale si riferisce il certificato. Il certificato è quindi trasferibile e chi lo detiene ha diritto a fruire di un credito d'imposta di un dollaro per ogni gallone di biodiesel utilizzato per produrre una miscela di biodiesel. Per quanto concerne le

vendite di B100 delle società oggetto dell'inchiesta durante il PI, il beneficio per le società esiste, dato che il certificato per il biodiesel conferisce il diritto ad 1 USD per gallone di credito d'imposta.

- (59) Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive talune parti hanno obiettato che il beneficio derivante dal credito d'imposta "blender's credit" viene ottenuto da chi miscela il biodiesel e che non è stato stabilito che per le vendite di biodiesel puro (B100) il vantaggio venga ottenuto dal produttore/venditore di B100. In risposta a questa contestazione va osservato che, come già illustrato, il certificato per il biodiesel è trasferibile. Per tale motivo il detentore del certificato è a conoscenza del fatto che il suo valore è pari ad 1 USD per gallone.
- (60) Il governo degli Stati Uniti ritiene che, poiché come indicato nel considerando 44 del regolamento provvisorio per avere diritto al credito per la miscela di biodiesel una società deve produrre una miscela di biodiesel e carburante diesel, l'importo del beneficio non vada stabilito sulla base del biodiesel puro o in una miscela, come indicato nel considerando 59 del regolamento provvisorio. Al riguardo si precisa che, per i motivi esposti nel considerando 58 e come indicato nei considerando 54 e 55 del regolamento provvisorio, si ritiene che tutto il biodiesel sia oggetto di sovvenzioni.
- (61) In tali circostanze si ritiene quindi che le vendite di B100 siano state all'origine di un beneficio per i produttori di tale prodotto e che le argomentazioni dei considerando da 57 a 60 vadano respinte.
- (62) Alcune società ed il NBB hanno obiettato che sulle importazioni di B100 non va applicato il dazio compensativo, dato che tali vendite all'UE non possono beneficiare del credito d'imposta sul biodiesel. Come indicato nel precedente considerando 60, è stato constatato che tutto il biodiesel riceve sovvenzioni attraverso il regime di credito d'imposta. In tali circostanze si ritiene di poter applicare un dazio compensativo sulle importazioni di biodiesel puro e di biodiesel in miscele. Va inoltre osservato che le vendite di B100 alla Comunità beneficiano anche del credito d'imposta sul reddito dei piccoli produttori di agri-biodiesel.
- (63) Durante il PI alcune società inserite nel campione avevano esportato piccoli quantitativi di B100 verso la Comunità. Tuttavia non sono emerse motivazioni economiche per esportare B100 anziché B99 verso la Comunità, dato che solo quest'ultima avrebbe beneficiato direttamente o indirettamente del credito per la miscela di biodiesel, a meno che l'esportatore o l'acquirente non potessero beneficiare del suddetto credito d'imposta sul reddito. In tal caso al produttore statunitense andrebbe un beneficio pari a quello ottenibile con le vendite di B100 sul mercato interno. Dopo la divulgazione delle conclusioni definitive il governo statunitense ha dichiarato che non erano state presentate prove a sostegno dell'affermazione secondo cui non esistono motivazioni economiche per esportare B100 anziché B99 verso la Comunità. In tale contesto va precisato che secondo le conclusioni di cui sopra "non sono emerse" motivazioni economiche per esportare B100 anziché B99 verso la Comunità. I motivi di tali conclusioni sono illustrati sopra.
- (64) Quindi, considerato il fatto che è assolutamente possibile che l'esportazione di B100 venga sovvenzionata e che non emergono motivazioni economiche per esportare verso la Comunità senza sovvenzione, le obiezioni di cui sopra vengono respinte.

(65) Stante quanto precede, si confermano le conclusioni di cui ai considerando da (41) a (63) del regolamento provvisorio.

3.3. Credito d'imposta sul reddito dei piccoli produttori di agri-biodiesel

(66) In assenza di altre osservazioni su questo punto, si confermano i considerando da 64 a 72 del regolamento provvisorio.

3.4. Programma Bioenergy del Ministero dell'agricoltura degli Stati Uniti

(67) In assenza di altre osservazioni su questo punto, si confermano i considerando da 73 a 86 del regolamento provvisorio.

REGIMI DEGLI STATI

(68) In assenza di osservazioni sui regimi menzionati qui di seguito, si confermano i considerando da 87 a 157 del regolamento provvisorio.

- Illinois biodiesel tax exemption (Esenzione fiscale per il biodiesel dell'Illinois)
- Missouri qualified biodiesel producer incentive fund (Fondo di incentivazione per i produttori qualificati di biodiesel del Missouri)
- North Dakota biofuels partnership in assisting community expansion (PACE) loan Program (Programma di prestito Biofuels Partnership in Assisting Community Expansion (PACE) del North Dakota)
- North Dakota biodiesel production equipment tax credit (Credito d'imposta sulle attrezzature di produzione di biodiesel nel North Dakota)
- North Dakota biodiesel income tax credit (Credito d'imposta sul reddito per il biodiesel nel North Dakota)
- Texas ethanol and biodiesel blend tax exemption (Esenzione fiscale per la miscela di etanolo e biodiesel nel Texas)
- Texas fuel ethanol and biodiesel production incentive program (Programma di incentivi alla produzione di etanolo e biodiesel del Texas)
- Washington State biofuels production tax exemption (Esenzione fiscale per la produzione di biodiesel nello Stato di Washington)

3.5. Importo delle sovvenzioni compensabili

(69) Per le società oggetto dell'inchiesta, l'importo *ad valorem* delle sovvenzioni compensabili ai sensi delle disposizioni del regolamento di base varia tra il 29,1% e il 41,1%. Poiché tali livelli sono identici a quelli indicati nel considerando 158 del regolamento provvisorio, il considerando viene confermato.

REGIME	Biodiesel Mixture Credit	Small Agri-biodiesel Producer	Missouri qualified biodiesel producer	Texas fuel ethanol and	Washington State biofuels production	Totale
--------	--------------------------	-------------------------------	---------------------------------------	------------------------	--------------------------------------	--------

		Income tax credit	incentive fund	biodiesel production incentive program	tax exemption	
SOCIETÀ	%	%	%	%	%	%
Archer Daniels Midland Company	31,3		3,8			35,1
Cargill Inc.	34,1	0,4				34,5
Green Earth Fuels of Houston LLC	38,7			0,3		39,0
Imperium Renewables Inc.	28,4				0,7	29,1
Peter Cremer North America LP	41,0					41,0
Vinmar Overseas Limited	41,1					41,1
World Energy Alternatives LLC	37,6					37,6

- (70) La metodologia adottata per stabilire i margini di sovvenzione delle società che hanno collaborato e che non sono state incluse nel campione, era descritta al considerando 159 del regolamento provvisorio. Conformemente all'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento di base, il margine di sovvenzione per le società che hanno cooperato non incluse nel campione, calcolato in base alla media ponderata del margine di sovvenzione determinato per le società che hanno cooperato incluse nel campione, è pari al 36,0%. È quindi confermato il considerando 159 del regolamento provvisorio.
- (71) Il metodo per la determinazione del margine di sovvenzione unico per l'intero paese è stato descritto nel considerando 160 del regolamento provvisorio. In mancanza di osservazioni si conferma il considerando 160 del regolamento provvisorio.

4. INDUSTRIA COMUNITARIA

4.1. Produzione e posizione dell'industria comunitaria

- (72) Una parte interessata ha contestato che dalla valutazione della produzione comunitaria totale fosse stato escluso il gruppo di produttori collegati a un produttore esportatore degli Stati Uniti (v. considerando 162 del regolamento provvisorio) – esclusione operata in forza dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento di base. Secondo la parte,

il denominatore corretto per stabilire il sostegno all'inchiesta va mantenuto a circa 5,4 milioni di tonnellate e non ridotto a 4,2–4,6 milioni di tonnellate, come avvenuto nella fase provvisoria del regolamento.

- (73) Le norme pertinenti per valutare la posizione dell'industria comunitaria o il sostegno all'inchiesta sono l'articolo 9, paragrafo 1, e l'articolo 10, paragrafo 8, del regolamento di base. Per informazione, le prescrizioni pertinenti dell'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative relative alla definizione dell'industria nazionale sono contenute, nella legislazione comunitaria, nell'articolo 9, paragrafo 1 del regolamento di base. Da tali disposizioni risulta chiaramente che la definizione della produzione comunitaria per stabilire la posizione va elaborata unitamente a quella dell'industria comunitaria ed è soggetta alle stesse prescrizioni. In ogni caso tale affermazione non modifica la conclusione secondo cui l'inchiesta è stata sostenuta da un'ampia quota della produzione comunitaria. Anche se il denominatore fosse stato mantenuto a 5,4 milioni di tonnellate, il sostegno all'inchiesta sarebbe stato superiore al 50%, ovvero ampiamente superiore a quanto prescritto dal regolamento di base.
- (74) La stessa parte interessata ha sostenuto che, alla luce della definizione del prodotto in esame e del prodotto simile, ovvero biodiesel puro oppure in miscele contenenti più del 20% di biodiesel (B20), l'industria comunitaria e la produzione comunitaria devono essere composte da tutte le imprese comunitarie che producono biodiesel e miscele superiori al B20. La parte ha affermato che non vi sono prove del fatto che il denunciante o la Commissione abbia cercato di includere tali società nella produzione totale o abbia stabilito che tali produttori sostengono la denuncia.
- (75) In tale contesto va osservato che la cifra relativa alla produzione totale comunitaria indicata nel considerando 162 del regolamento provvisorio tiene effettivamente conto del volume di produzione del biodiesel contenuto in miscele superiori al B20. Si può inoltre chiarire che, secondo le informazioni disponibili, la produzione comunitaria di miscele contenenti tra il 21% (B21) ed il 99% (B99) di biodiesel è stata molto limitata durante il PI. L'unica produzione di miscela in tale fascia riguardava prevalentemente le miscele B30 e non superava 60 000 tonnellate in termini di contenuto di biodiesel. Inoltre la Commissione ha contattato produttori noti di B30 dopo l'istituzione delle misure provvisorie e, secondo le risposte ricevute da due produttori, essi sostengono la denuncia.
- (76) In assenza di ulteriori osservazioni vengono confermati i considerando da 161 a 163 del regolamento provvisorio riguardanti la definizione di produzione comunitaria, industria comunitaria e posizione dell'industria comunitaria.

4.2. Campionamento

- (77) Una parte ha affermato che i risultati di un produttore comunitario oggetto di campionamento, che non ha collaborato all'inchiesta, erano ottimi e se ne sarebbe dovuto tenere conto nella valutazione del pregiudizio per l'industria comunitaria. È stato affermato che tale produttore non ha subito pregiudizio durante il PI e che vanno impiegate le migliori informazioni disponibili, in applicazione dell'articolo 28 del regolamento di base. In tale contesto la parte ha suggerito di utilizzare i dati finanziari pubblicati da tale produttore per il 2007 ed il 2008 ai fini dell'esame del pregiudizio per l'industria comunitaria.

- (78) Nelle inchieste antisovvenzione la prassi comune prevede che la Commissione escluda i produttori che non hanno collaborato ai fini della valutazione del pregiudizio e non faccia uso di informazioni disponibili in conformità dell'articolo 28 del regolamento di base. I dati relativi al pregiudizio riguardano un periodo esteso di 4 anni e, basandosi su fonti pubbliche, non è possibile ottenere tutte le informazioni necessarie a stabilire tutti gli indicatori del pregiudizio per l'intero periodo. In questo caso specifico, il suddetto produttore comunitario è stato escluso dall'inchiesta perché non aveva fornito informazioni complete e significative per gli anni dal 2004 al 2006 e aveva fornito solo informazioni parziali per il 2007 e per il PI. Utilizzando le informazioni pubblicamente disponibili sull'attività di tale produttore riguardante il biodiesel solo per il 2007 e per il 2008 non sarebbe stato possibile ottenere dati per tutti i fattori di pregiudizio e per tutti gli anni del periodo in esame. In tal modo sarebbero state distorte le tendenze pertinenti per la valutazione del pregiudizio.
- (79) Inoltre, mantenendo il suddetto produttore nel campione non sarebbe stato possibile valutare la sottoquotazione per tutte le vendite dei produttori del campione, dato che la suddetta società non aveva fornito un elenco dettagliato delle sue vendite per tipo di prodotto effettuate durante il PI. Infine va osservato che, contrariamente a quanto affermato dalla parte interessata, i risultati finanziari del suddetto produttore, in termini di redditività, come risulta dai dati pubblicati dalla società, sono ben inferiori alla redditività media fissata per i produttori comunitari inseriti nel campione che hanno collaborato, come indicato nella tabella 7 del regolamento provvisorio. Per questi motivi la richiesta della parte è stata respinta.
- (80) La stessa parte ha obiettato che il campione di produttori comunitari non era rappresentativo per l'industria comunitaria, dato che si basava unicamente su produttori di biodiesel puro (B100) e quindi non comprendeva produttori di miscele da B99 a B20 né gli operatori che effettuano miscele di B100.
- (81) Al riguardo si ricorda che, come indicato nel considerando 75, la produzione comunitaria di miscele di biodiesel tra B20 e B99 è stata molto limitata durante il PI. In considerazione di tali quantitativi limitati, che equivalgono a meno del 2% della produzione comunitaria totale del prodotto simile durante il PI, si può concludere che il campione, selezionato basandosi prevalentemente sui più ampi volumi di produzione e di vendita, è rappresentativo. Per quanto riguarda i miscelatori di B100, tali società non possono essere considerate produttori del prodotto simile, in quanto lavorano un prodotto esistente effettuando una semplice operazione di miscelatura. L'argomentazione è stata pertanto respinta.
- (82) In assenza di altre osservazioni, si confermano i considerando da 164 a 166 del regolamento provvisorio.

5. PREGIUDIZIO

- (83) Come si legge al considerando 17, l'esame delle tendenze significative per la determinazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il gennaio 2004 e la fine del periodo dell'inchiesta. Dall'inchiesta è tuttavia emerso che nel 2004 l'industria comunitaria era in pratica in fase di avvio. È stato pertanto ritenuto più opportuno effettuare l'analisi circa il possibile pregiudizio e la situazione economica dell'industria comunitaria esaminando le tendenze relative al periodo compreso tra il

2005 e il PI ("periodo analizzato"). Dato che nessuna parte ha formulato osservazioni su questa impostazione, si conferma il considerando 167 del regolamento provvisorio.

5.1. Consumo comunitario

Tabella 1

Consumo comunitario	2004	2005	2006	2007	PI
Tonnellate	1 936 034	3 204 504	4 968 838	6 644 042	6 608 659
<i>Indice: 2005 = 100</i>	<i>60</i>	<i>100</i>	<i>155</i>	<i>207</i>	<i>206</i>

(84) In assenza di osservazioni tali da giustificare una modifica dei dati del consumo comunitario quali risultano dalla precedente tabella, si confermano le conclusioni di cui al considerando da 168 a 173 del regolamento provvisorio.

5.2. Volume e quota di mercato delle importazioni dal paese interessato

(85) La tabella che segue mostra il totale delle importazioni sul mercato comunitario effettuate dai produttori esportatori statunitensi nel corso del periodo in esame.

Tabella 2

Totale delle importazioni dagli USA	2004	2005	2006	2007	PI
Tonnellate	2 634	11 504	50 838	730 922	1 137 152
<i>Indice: 2005 = 100</i>	<i>23</i>	<i>100</i>	<i>442</i>	<i>6 354</i>	<i>9 885</i>
Quota di mercato	0,1%	0,4%	1,0%	11,0%	17,2%
<i>Indice: 2005 = 100</i>	<i>25</i>	<i>100</i>	<i>250</i>	<i>2 750</i>	<i>4 300</i>

Fonte: statistiche statunitensi sulle esportazioni.

(86) Una parte interessata ha sostenuto che l'analisi relativa al pregiudizio e al nesso di causalità nel procedimento antisovvenzioni dovesse essere fatta su dati diversi rispetto a quelli utilizzati nel parallelo procedimento antidumping. Ha sostenuto che le conclusioni sul dumping, in particolare in merito alle vendite all'esportazione nella Comunità, riguardano unicamente il biodiesel di produzione propria, dei produttori inseriti nel campione, mentre le conclusioni sulle sovvenzioni riguardano il biodiesel i) di produzione propria, ii) quello prodotto e miscelato e iii) e quello acquistato, miscelato ed esportato nella Comunità.

- (87) Questa tesi lascerebbe intendere che il procedimento antidumping dovrebbe basarsi sempre su dati più limitati rispetto a quelli impiegati nel procedimento antisovvenzioni. Tuttavia nella fase provvisoria del parallelo procedimento antidumping è stato constatato che tutte le esportazioni effettuate verso il mercato comunitario dalle società inserite nel campione dei produttori statunitensi avvenivano a prezzi di dumping. Analoga conclusione è stata tratta nella presente inchiesta antisovvenzioni. Di conseguenza, in entrambe le inchieste si è ritenuto che tutte le esportazioni dagli USA fossero effettuate in dumping e fossero sovvenzionate ed è per questo che tutte sono state prese in considerazione nell'analisi relativa al pregiudizio e al nesso di causalità.
- (88) Va comunque sottolineato che, nella fase definitiva, è emerso che una società statunitense inserita nel campione non effettuava il dumping, e tale constatazione ha determinato una discrepanza tra il volume delle importazioni in dumping e quello delle importazioni sovvenzionate da considerare ai fini dell'analisi relativa al pregiudizio e al nesso di causalità. Nel procedimento antidumping il volume complessivo delle importazioni in dumping dagli USA è stato corretto per tener conto di quanto emerso in merito a un produttore esportatore inserito del campione, ossia del fatto che esso non effettuava pratiche di dumping. Questo non influisce però sul procedimento antisovvenzioni.
- (89) Stante quanto precede, la tesi è stata respinta.
- (90) Una parte interessata ha sostenuto che nella voce HTS 3824 90 delle statistiche statunitensi sulle esportazioni, utilizzata nel regolamento provvisorio per determinare le importazioni dal paese interessato, rientrassero anche, oltre al biodiesel, altri prodotti quali le "sostanze grasse di origine animale o vegetale e loro miscele". Ne sarebbe derivata un'analisi carente del volume delle importazioni dagli USA. La stessa parte interessata ha proposto di usare, invece, le tendenze accertate per i produttori statunitensi oggetto dell'inchiesta.
- (91) Su questo punto va in primo luogo osservato che per calcolare il volume delle esportazioni originarie degli USA è stato utilizzato il codice 3824 90 4000 della tariffa doganale armonizzata (HTS) degli USA e non la voce dell'HTS a sei cifre, come invece asserito dalla parte in questione.
- (92) Come già illustrato al considerando 170 del regolamento provvisorio, si ricorda inoltre l'impossibilità di utilizzare i dati Eurostat per calcolare le importazioni di biodiesel dagli USA, in quanto fino alla fine del 2007 non esisteva un codice NC a sé per la classificazione doganale di tale prodotto. Il biodiesel avrebbe in effetti potuto essere classificato all'interno di diverse voci della NC, contenenti anche dati relativi alle importazioni di altri prodotti. Il motivo per cui ci si è avvalsi delle statistiche statunitensi sulle esportazioni risiede nel fatto che esse risultavano riunire all'interno di un unico codice della tariffa doganale le esportazioni del prodotto in esame e il volume degli altri prodotti ricompresi nello stesso codice risultava insignificante sotto il profilo dell'esportazione nella Comunità.
- (93) Visti i limiti di impiego dei dati Eurostat, un'alternativa alle statistiche statunitensi sulle esportazioni sarebbe consistita nell'utilizzare i dati sulle importazioni contenuti nella denuncia. Questi dati sono stati ottenuti dai denunciatori da fonti riservate di *market intelligence* e l'impiego di tali dati sarebbe stato soggetto a questa limitazione.

Tuttavia, a fini di completezza, l'andamento del volume delle importazioni, presentato in forma indicizzata, sarebbe risultato il seguente:

Tabella 3

Importazioni dagli USA	2004	2005	2006	2007	PI
<i>Valori indicizzati: 2005 = 100</i>	<i>0</i>	<i>100</i>	<i>1 359</i>	<i>15 059</i>	<i>15 394</i>

- (94) Il confronto della tabella 3 con la tabella 2 fa emergere che la Commissione ha operato una valutazione del volume delle importazioni del prodotto in esame effettuate nel corso del periodo in esame più prudente di quanto non sarebbe stato se avesse utilizzato, in alternativa, gli altri dati. Va aggiunto che il quadro complessivo delle importazioni di cui alla tabella 3 è elaborato sulla base di dati riservati non pubblicabili, mentre le statistiche statunitensi sono dati di pubblico dominio.
- (95) Sulla base dei dati raccolti presso i produttori esportatori oggetto dell'inchiesta, l'andamento del volume delle esportazioni sarebbe risultato il seguente se si fosse applicato il metodo proposto dalla parte interessata:

Tabella 4

Importazioni dagli USA	2004	2005	2006	2007	PI
<i>Valori indicizzati: 2005 = 100</i>	<i>16</i>	<i>100</i>	<i>461</i>	<i>6 180</i>	<i>9 005</i>

- (96) Il confronto tra la tabella 4 e la tabella 2 mostra che il metodo impiegato dalla Commissione e quello proposto da questa parte farebbero emergere tendenze molto simili.
- (97) La stessa parte interessata ha sostenuto che, essendo il prodotto in esame costituito da biodiesel e miscele con un tenore di biodiesel superiore al 20%, il volume delle importazioni di cui alla tabella 2 non potrebbe corrispondere al volume esatto delle importazioni del prodotto in esame.
- (98) A questo proposito, è opportuno rilevare che dall'inchiesta non sono emerse importazioni del prodotto in esame, effettuate durante il PI, con un tenore di biodiesel superiore alla miscela B20 e inferiore alla miscela B99. In altre parole, l'inchiesta non ha individuato importazioni del prodotto in esame che a causa del loro basso tenore di biodiesel sarebbero classificabili con un altro codice dell'HTS degli USA.
- (99) In base a quanto esposto finora si conclude che il volume delle importazioni presentato nella tabella 2 del regolamento provvisorio costituisce una stima attendibile, oggettiva e prudente delle importazioni nella Comunità del prodotto in esame.

- (100) Una parte interessata ha obiettato che sarebbe stato opportuno distinguere le quantità esportate dagli USA con il meccanismo *splash and dash* dalle importazioni del prodotto in esame originario degli USA in quanto le prime non possono essere considerate importazioni di origine statunitense.
- (101) Inoltre la stessa parte ed il governo degli Stati Uniti hanno osservato che, contrariamente a quanto affermato nei considerando 179 e 182 del regolamento provvisorio, non tutte le esportazioni dagli USA vengono automaticamente ritenute originarie degli USA. Negli Stati Uniti non esistono organismi che valutano o stabiliscono quale sia il paese d'origine di un determinato prodotto destinato all'esportazione e non si può presupporre che tutto il biodiesel che esce dal territorio degli Stati Uniti sia originario degli Stati Uniti.
- (102) La stessa parte ha affermato inoltre che i regolamenti sull'origine stabiliti dal Census Bureau degli USA, riguardanti la determinazione dell'origine delle merci esportate, non sono molto noti tra gli operatori del settore del biodiesel e che per tale motivo gli esportatori di biodiesel, nella "Shipper's export declaration" (SED), indicano di solito che le merci esportate sono di origine nazionale.
- (103) La parte ha ribadito inoltre quanto affermato nella fase provvisoria del procedimento, ovvero che i volumi importati nella Comunità avvalendosi del meccanismo dello *splash and dash* costituirebbero oltre il 40% del prodotto in esame esportato dagli USA. A sostegno di tale affermazione la parte ha fatto riferimento ai dati sulle importazioni e sulle esportazioni statunitensi dei codici HTS 3824 90 4020 e 38 90 4000, asserendo in pratica che tutto il biodiesel importato negli USA viene riesportato verso la Comunità con il ricorso al meccanismo *splash and dash*.
- (104) In merito a quanto sopra esposto, si osserva che può essere accolto il chiarimento richiesto dalle autorità statunitensi relativo al fatto che non esistono, negli USA, organismi che valutino o determinino l'origine di un determinato prodotto destinato all'esportazione.
- (105) L'affermazione secondo la quale lo *splash and dash* rappresenterebbe almeno il 40% delle esportazioni statunitensi nella Comunità si basa sull'ipotesi che tutto il biodiesel importato negli USA sia alla fine riesportato nella Comunità secondo il meccanismo dello *splash and dash*, e che nessun quantitativo sia consumato negli USA oppure ulteriormente miscelato negli USA prima dell'esportazione.
- (106) Tuttavia, i dati presentati da tale parte indicano che negli anni dal 2004 al 2006 le importazioni sono state di gran lunga superiori alle esportazioni, lasciando concludere che negli Stati Uniti vi sia una domanda interna di biodiesel proveniente da altri paesi. Inoltre l'ipotesi di cui sopra è piuttosto semplicistica, dato che non tiene conto dei quantitativi di biodiesel miscelati negli USA ed esportati nella Comunità in cui: i) a conferire l'origine statunitense all'intero prodotto di miscelazione sono le caratteristiche delle miscele, diverse da quelle delle materie di base che la compongono, oppure ii) a conferire l'origine statunitense all'intero prodotto di miscelazione è il fatto che la componente preponderante di biodiesel della miscela è di origine statunitense. In tale contesto si rammenta che, come indicato nel considerando 180 del regolamento provvisorio, le società statunitensi oggetto dell'inchiesta hanno dichiarato che, per il biodiesel esportato verso la Comunità o venduto sul mercato nazionale, non era possibile distinguere tra i quantitativi di produzione propria, i

quantitativi originari degli Stati Uniti e quelli importati. Va inoltre aggiunto che, a quanto pare, l'origine è stata dichiarata correttamente dalle società statunitensi in questione, considerato che in tutti i casi il biodiesel di origine non statunitense è stato oggetto di ulteriore miscelazione negli USA. In effetti, nella maggior parte dei casi i produttori esportatori oggetto dell'inchiesta sono grandi società o gruppi societari con società collegate nella Comunità, per i quali è difficile ipotizzare che non fossero a conoscenza della normativa vigente negli Stati Uniti e nella Comunità in materia di determinazione dell'origine.

(107) Tenuto conto di quanto precede, si conclude che non vi sono motivi per distinguere chiaramente le importazioni effettuate nella Comunità attraverso il meccanismo *splash and dash* nel periodo in esame. Si ritiene anche che non vi sia motivo di considerare tali eventuali esportazioni come importazioni di origine non statunitense.

5.3. Prezzi delle importazioni sovvenzionate e sottoquotazione del prezzo (*price undercutting*)

5.3.1. Prezzo di vendita unitario

(108) La tabella che segue mostra il prezzo di vendita unitario – di cui ai considerando 183 e 184 del regolamento provvisorio – di tutte le importazioni originarie degli USA, effettuate sul mercato comunitario durante il periodo in esame.

Tabella 5

Totale delle importazioni dagli USA	2004	2005	2006	2007	PI
Prezzi in EUR/tonnellata	463	575	600	596	616
<i>Indice: 2005 = 100</i>	<i>81</i>	<i>100</i>	<i>104</i>	<i>104</i>	<i>107</i>

Fonte: statistiche statunitensi sulle esportazioni e risposte al questionario degli esportatori statunitensi inseriti nel campione.

5.3.2. Sottoquotazione del prezzo (*price undercutting*)

(109) Per analizzare la sottoquotazione dei prezzi, la media ponderata dei prezzi di vendita adeguati a livello franco fabbrica, che i produttori comunitari del campione praticavano nei confronti di acquirenti indipendenti sul mercato comunitario è stata confrontata alla corrispondente media ponderata dei prezzi CIF delle importazioni in dumping dagli USA dei produttori esportatori statunitensi del campione, per i quali sono state accertate pratiche di dumping sul mercato comunitario. Ove necessario, è stato applicato un adeguamento per tener conto dei dazi doganali, dei costi successivi all'importazione e delle differenze nella materia prima agricola utilizzata nella produzione di biodiesel, secondo quanto illustrato al considerando 186 del regolamento provvisorio.

(110) Alcuni produttori esportatori hanno sostenuto che l'adeguamento per tener conto delle diverse materie prime agricole utilizzate era insufficiente in quanto non rifletteva correttamente il valore di mercato delle differenze. A loro avviso, queste differenze dovrebbero essere calcolate a partire dai prezzi dei vari tipi di biodiesel sul mercato

comunitario e le hanno quantificate facendo riferimento alle quotazioni dei prezzi, merce sdoganata ad Anversa, pubblicate da un analista di mercato.

- (111) A questo proposito si fa osservare che l'adeguamento è stato calcolato a partire dal complesso dei dati verificati raccolti presso i produttori esportatori inseriti nel campione in relazione alle loro attività negli USA; di conseguenza si basa sulle conclusioni dell'inchiesta che costituiscono la fonte di informazione più attendibile. Inoltre le quotazioni dei prezzi a livello comunitario non sarebbero state una base adeguata per procedere a questo adeguamento, in quanto questi prezzi sarebbero stati influenzati dai prezzi delle importazioni sovvenzionate originarie degli USA. Di conseguenza, l'argomentazione di cui sopra è stata respinta.
- (112) Gli stessi produttori esportatori hanno sostenuto che l'adeguamento per tener conto delle diverse materie prime agricole utilizzate debba essere applicato unicamente alle vendite dei produttori esportatori inseriti nel campione e non alle vendite dei produttori comunitari inseriti nel campione, dato che le vendite operate da questi ultimi sono costituite da miscele compatibili con le norme comunitarie.
- (113) Questa tesi è stata considerata non pertinente, in quanto la finalità dell'adeguamento è quella di compensare le differenze a livello di materie prime utilizzate e non le eventuali differenze a livello del rispetto delle diverse norme applicabili a livello comunitario. È stata pertanto respinta.
- (114) Il denunciante ha contestato la correttezza di questo adeguamento sostenendo che sia i produttori comunitari sia gli esportatori statunitensi usano una serie di materie prime agricole e producono una gamma di miscele commercializzate su entrambi i mercati e di conseguenza dispongono delle stesse possibilità di scelta delle materie prime.
- (115) A questo proposito, va osservato che, per quanto sia i produttori comunitari sia i produttori esportatori statunitensi utilizzino una molteplicità di miscele a base di diverse materie prime agricole, la quota di queste materie prime nelle miscele può variare in maniera significativa da un produttore all'altro e anche da un cliente all'altro dello stesso produttore. L'inchiesta ha in effetti evidenziato che solo in pochissime occasioni le miscele vendute dai produttori comunitari inseriti nel campione coincidevano con quelle vendute sul mercato comunitario dai produttori esportatori del campione. Per fare in modo che i calcoli della sottoquotazione tenessero conto dei vari tipi di prodotto di biodiesel, si è ritenuto quindi necessario un adeguamento che prendesse in considerazione le differenze delle materie prime agricole. L'argomentazione è stata quindi respinta.
- (116) Alcuni produttori esportatori hanno sostenuto che per il calcolo del margine del pregiudizio è stato fatto riferimento ai prezzi CIF franco frontiera comunitaria e non ai prezzi ai quali il prodotto è stato rivenduto per la prima volta a un acquirente indipendente. Hanno sostenuto la necessità di una rettifica dei calcoli che tenesse conto del valore delle vendite e delle quantità vendute al primo acquirente indipendente.
- (117) Questa tesi è stata ritenuta legittima limitatamente a due produttori esportatori e i calcoli del pregiudizio sono stati rettificati di conseguenza.

(118) Alla luce di quanto sopra, il margine medio di sottoquotazione del prezzo nel PI, espresso in percentuale della media ponderata dei prezzi franco fabbrica dell'industria comunitaria, è risultato compreso tra il 18,9% e il 31,9%, e non tra il 18,9% e il 33,0% come stabilito nella fase provvisoria del procedimento.

5.4. Situazione economica dell'industria comunitaria

(119) Come si legge nei considerando da 209 a 212 del regolamento provvisorio, l'industria comunitaria ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento di base.

(120) In realtà l'analisi provvisoria ha evidenziato un miglioramento dei risultati dell'industria comunitaria sotto il profilo di alcuni indicatori quantitativi, associato però a un notevole peggioramento della maggior parte degli indicatori della situazione finanziaria dell'industria comunitaria nel periodo in esame. Nonostante la capacità dell'industria comunitaria di raccogliere capitali per gli investimenti, l'utile sul capitale investito si è ridotto drasticamente nel PI e la redditività è scesa notevolmente nel periodo in esame.

(121) Secondo una parte interessata, l'analisi sulla crescita dell'industria comunitaria (cfr. considerando 195 del regolamento provvisorio) non è corretta. Essa ha sostenuto che il regolamento provvisorio lascia intendere che il forte aumento della domanda di biodiesel sul mercato comunitario avrebbe dovuto determinare un analogo incremento della quota di mercato dell'industria comunitaria, mentre non esiste alcuna correlazione diretta tra aumento della domanda e quota di mercato.

(122) La stessa parte ha inoltre contestato che si potessero considerare "pesantemente interessati" gli indici di pregiudizio citati al medesimo considerando 195 del regolamento provvisorio, ovvero la produzione, l'utilizzo degli impianti, la produttività, le vendite, la politica degli investimenti e l'utile sul capitale investito.

(123) Si accoglie l'argomentazione relativa all'assenza di correlazione tra domanda e quota di mercato. Ciononostante, resta il fatto che tra il 2006 e il PI la quota di mercato dei produttori comunitari inseriti nel campione è cresciuta, moltiplicata per un fattore 1,2, mentre la quota di mercato delle importazioni sovvenzionate è cresciuta con un fattore di moltiplicazione pari a circa 17. Questo incremento relativamente consistente della quota di mercato detenuta dalle importazioni statunitensi deriva dai loro prezzi di vendita molto più bassi, come evidenziato nella tabella 5 e al considerando 118.

(124) Quanto all'obiezione circa la valutazione complessiva di tutti i fattori di pregiudizio, si riconosce che non tutti sono peggiorati nel corso del periodo in esame. Sono stati però pesantemente interessati i fattori connessi alla situazione finanziaria dell'industria comunitaria, ovvero la redditività e l'utile sul capitale investito, e il fenomeno ha interessato anche la produttività, seppur in misura minore. Ciò deriva dal fatto che l'industria comunitaria ha dovuto adattarsi alla concorrenza delle importazioni sovvenzionate dagli USA che determinavano il corso dei prezzi e ha scelto di mantenere la propria presenza sul mercato a scapito della sua redditività, invece che salvaguardare quest'ultima perdendo però quote di mercato.

(125) Alcune parti interessate e il governo degli USA hanno sostenuto che la redditività e l'utile sul capitale investito dei produttori comunitari inseriti nel campione sono restati

soddisfacenti – in termini assoluti – nel 2007 e nel PI, nonostante il forte calo registrato rispetto agli anni precedenti. A loro avviso, i livelli di redditività e di utile sul capitale investito ottenuti tra il 2004 e il 2006 non erano sostenibili e l'industria comunitaria del biodiesel, come tutte le industrie nascenti, avrebbe conosciuto un normale andamento altalenante di espansione e contrazione nel periodo in esame.

- (126) Si ricorda, a questo proposito, che nel periodo in esame alcune società statunitensi inserite nel campione hanno ottenuto una redditività molto più elevata, superiore al 30% nell'analogo contesto di un mercato in fase di sviluppo. Va anche precisato che la redditività e l'utile sul capitale investito dell'industria comunitaria sono calati molto bruscamente tra il 2006 e 2007, proprio in coincidenza con il massiccio afflusso delle importazioni statunitensi di biodiesel.
- (127) Vari produttori comunitari hanno sostenuto che nella valutazione del pregiudizio dovesse essere presa in piena considerazione la situazione delle società comunitarie non inserite nel campione, soprattutto in quanto tra queste società sono stati accertati nel corso del periodo in esame numerosi casi di riduzione della produzione, chiusura degli impianti o rinvio di nuovi progetti.
- (128) Una parte interessata ha invece sostenuto che non è pertinente il riferimento – operato dal regolamento provvisorio – ai produttori comunitari non inseriti nel campione, in quanto i dati non verificati di produttori non inseriti nel campione non possono essere utilizzati ai fini della dimostrazione del pregiudizio. Questa stessa parte pone l'accento su dati di pubblico dominio da cui risulta che alcuni di questi produttori non inseriti nel campione realizzavano profitti.
- (129) Quanto a queste due ultime obiezioni, si ricorda che il regolamento provvisorio richiama nei considerando da 205 a 208 la situazione dei produttori comunitari non inseriti nel campione per fornire un'ulteriore indicazione del pregiudizio, senza che ciò abbia inciso sul calcolo degli indicatori del pregiudizio e del margine del pregiudizio, per il quale sono stati in effetti utilizzati dati verificati. È stata pertanto respinta la tesi avanzata da questa parte. In assenza di dati statistici disponibili o di singole informazioni sulla situazione di tutti i produttori comunitari non inseriti nel campione, non sono invece possibili calcoli precisi per i produttori comunitari nel loro complesso, come suggerito dai produttori comunitari stessi. L'argomentazione è stata quindi respinta.
- (130) In assenza di ulteriori osservazioni riguardanti le conclusioni provvisorie sulla situazione economica dell'industria comunitaria, vengono confermati i considerando da 188 a 194 e da 196 a 208 del regolamento provvisorio.
- (131) Si conferma anche la conclusione di cui ai considerando da 209 a 212 del regolamento provvisorio circa il pregiudizio notevole subito dall'industria comunitaria.

6. NESSO DI CAUSALITÀ

6.1. Effetti delle importazioni sovvenzionate

- (132) Si ricorda che il volume delle importazioni sovvenzionate dagli USA è aumentato considerevolmente nel periodo analizzato. È stata inoltre accertata una coincidenza temporale tra le importazioni sovvenzionate ed il deterioramento della situazione

economica dell'industria comunitaria. L'industria comunitaria non è stata in grado di fissare i propri prezzi conformemente alle condizioni del mercato e all'aumento dei costi, dato che tali prezzi subivano undercutting da parte delle importazioni sovvenzionate durante il PI.

- (133) Si conferma perciò che il massiccio afflusso di importazioni sovvenzionate e a basso prezzo dagli USA ha avuto un notevole impatto negativo sulla situazione economica dell'industria comunitaria durante il PI.

6.2. Effetto di altri fattori

6.2.1. Importazioni da altri paesi terzi

- (134) In assenza di osservazioni che giustifichino una modifica delle conclusioni provvisorie, si conferma che le importazioni da altri paesi terzi non possono aver contribuito in misura significativa al pregiudizio subito dall'industria comunitaria.

6.2.2. Andamento della domanda

- (135) Una parte interessata ha sostenuto che la contrazione della domanda tra il 2007 e il PI, per quanto trascurabile (- 0,5%) avrebbe comunque causato un pregiudizio all'industria comunitaria: la sua tesi è che un ipotetico aumento del 10% della domanda avrebbe determinato vendite supplementari per 205 733 tonnellate se l'industria comunitaria avesse conservato la quota di mercato del 29,8%, registrata durante il PI.

- (136) Va osservato che le posizioni di questa parte si basano su ipotesi generiche e non confermate. Inoltre, l'incremento di 2,8 punti percentuali della quota di mercato dell'industria comunitaria tra il 2007 e il PI avvalorerebbe la conclusione di cui al considerando 223 del regolamento provvisorio, secondo cui il pregiudizio subito dall'industria comunitaria non può essere attribuito alla contrazione trascurabile della domanda osservata tra il 2007 e il PI. In assenza di altre osservazioni sull'evoluzione della domanda sul mercato comunitario, si conferma il considerando 223 del regolamento provvisorio.

6.2.3. Decisioni delle pubbliche autorità

- (137) Una parte interessata ha ribadito che la reintroduzione di imposte sull'energia in Germania avrebbe avuto effetti negativi sulla situazione economica dei produttori comunitari che riforniscono quel mercato, in quanto a seguito di tale misura la domanda di biodiesel B100, pari ad almeno 1,5 milioni di tonnellate, avrebbe subito un crollo. In relazione alle conclusioni contenute nel considerando 225 del regolamento provvisorio, essa ha aggiunto che, anche se l'introduzione della norma che impone l'obbligo di miscelazione del 4,4% per il gasolio per trasporti immesso sul mercato tedesco (B5) avesse compensato l'asserita diminuzione delle vendite di B100, il livello dei prezzi del B100 sarebbe diverso da quello del biodiesel da utilizzare nelle miscele B5. Ha affermato che l'unica materia prima agricola impiegata per la fabbricazione di B100 era la colza, che è più costosa, mentre per il biodiesel B5 si faceva ricorso a una serie di materie prime agricole, e ciò avrebbe influenzato negativamente il prezzo medio dei produttori comunitari.

- (138) A questo proposito è opportuno ricordare che, contrariamente a quanto sostenuto da tale parte, l'inchiesta ha dimostrato che il volume delle vendite dei produttori

comunitari del campione che rifornivano il mercato tedesco è aumentato del 68% tra il 2006 e il PI e ciò confermerebbe in effetti la conclusione provvisoria secondo cui l'eventuale diminuzione delle vendite di B100 sarebbe stata compensata dalla norma che impone l'obbligo di miscelazione. Va osservato anche che l'introduzione dal 1° agosto 2006 dell'imposta di 0,09 EUR per litro di biodiesel non ha determinato il crollo del mercato cui allude la suddetta parte, anche se le vendite di B100 si sono in effetti ridotte notevolmente nell'ultimo trimestre del PI, quando l'imposta è passata a 0,15 EUR il litro con decorrenza dal 1° gennaio 2008. Quanto all'effetto sui prezzi, le affermazioni della parte sono risultate infondate visto che il biodiesel utilizzato per entrambi i tipi di prodotto doveva essere conforme alle stesse norme e ciò comporta la possibilità di utilizzare lo stesso mix di materie prime agricole per entrambi questi carburanti biodiesel, per i quali non sussiste alcuna accertata differenziazione di prezzo. Per questi motivi, l'obiezione è stata respinta.

- (139) In assenza di altre osservazioni in merito alle decisioni delle pubbliche autorità, si conferma il considerando 226 del regolamento provvisorio.

6.2.4. Capacità di produzione non utilizzata dei produttori comunitari

- (140) Una parte interessata, pur riconoscendo che il tasso di utilizzo degli impianti dei produttori comunitari del campione è rimasto piuttosto elevato, ha sostenuto che l'eccesso di capacità di tali produttori costituirebbe comunque una causa di pregiudizio, in quanto determinerebbe costi fissi più elevati con conseguenti effetti negativi sulla redditività. Ha affermato anche che l'incremento del valore del patrimonio netto di questi produttori avrebbe determinato un aumento dei costi fissi in ragione di costi finanziari e di ammortamento maggiori.
- (141) A questo riguardo, si ricorda che dall'analisi particolareggiata della ripartizione tra costi variabili e fissi all'interno della struttura dei costi dell'industria comunitaria è risultato che i costi fissi rappresentavano soltanto il 6% del totale dei costi (cfr. considerando 228 del regolamento provvisorio). Dall'analisi è emerso anche che questa percentuale ha subito oscillazioni di scarso rilievo nel periodo analizzato. Quanto all'affermazione relativa all'incidenza dell'incremento del valore del patrimonio netto sulla redditività, va osservato che l'incremento dei costi in termini assoluti non determina automaticamente un aumento del costo di produzione unitario. Quest'ultimo dipende in effetti dal volume della produzione, che ha conosciuto un progressivo aumento nel corso del periodo analizzato, come evidenziato dalla tabella 4 del regolamento provvisorio. I costi fissi più elevati in termini assoluti sono stati attribuiti al volume della produzione più elevato ed è su tali basi che è stata determinata la quota dei costi fissi in rapporto ai costi totali. Sono state pertanto respinte le argomentazioni addotte da questa parte interessata.
- (142) La stessa parte interessata ha sostenuto che l'eccesso complessivo di capacità dei produttori comunitari ha un impatto diretto sui prezzi, in quanto i produttori si farebbero una guerra spietata per strappare contratti a prezzi vicini ai costi marginali e di conseguenza i produttori con un tasso di utilizzo degli impianti elevato devono essere stati quelli che hanno praticato la politica delle vendite più aggressiva per applicare prezzi più bassi dei concorrenti. A sostegno di questa affermazione, la parte ha presentato una dichiarazione allegata al bilancio dell'anno 2007 di una società del campione.

- (143) Le affermazioni di questa parte non sono risultate suffragate da alcun elemento di prova, in quanto la citata dichiarazione non conteneva alcun riferimento alla presunta guerra dei prezzi dovuta all'eccesso di capacità. La dichiarazione faceva riferimento, invece, all'aumento dell'imposta sull'energia, deciso dal governo tedesco per il biodiesel B100 a decorrere dal 1° gennaio 2008, che ha stimolato la concorrenza sul mercato del biodiesel B5. Per questi motivi l'obiezione è stata respinta.
- (144) In assenza di altre osservazioni relative alla capacità di produzione non utilizzata dei produttori comunitari, si confermano i considerando da 227 a 230 del regolamento provvisorio.

6.2.5. Aumento della domanda delle materie prime agricole e aumento dei prezzi

- (145) Una parte interessata ed il governo degli USA hanno affermato che nessuna delle argomentazioni dei considerando da 231 a 235 del regolamento provvisorio indica che negli Stati Uniti dal 2004 i prezzi dell'olio di soia, dell'olio di palma e di canola siano sempre stati notevolmente inferiori a quelli della colza nella Comunità e, di conseguenza, il biodiesel importato dagli Stati Uniti presenti un vantaggio competitivo considerevole.
- (146) È opportuno ricordare che l'inchiesta deve consentire di stabilire se le importazioni oggetto di sovvenzioni (in termini di prezzo e di volumi) abbiano causato un pregiudizio notevole all'industria comunitaria o se questo pregiudizio grave deriva da altri fattori. A questo proposito l'articolo 8, paragrafo 6 del regolamento di base fa riferimento alla necessità di dimostrare che il livello dei prezzi delle importazioni sovvenzionate causa pregiudizio. Esso menziona pertanto solo la differenza tra i prezzi e non esige un'analisi dei fattori che incidono sul loro livello.
- (147) In pratica, l'effetto delle importazioni sovvenzionate sui prezzi dell'industria comunitaria è esaminato essenzialmente dal punto di vista della vendita a prezzi sensibilmente inferiori (sottoquotazione), della compressione o della depressione dei prezzi. A tal fine vengono messi a confronto i prezzi delle esportazioni sovvenzionate e i prezzi di vendita dell'industria comunitaria; è possibile che talvolta i prezzi all'esportazione utilizzati per calcolare il pregiudizio debbano essere adeguati per disporre di dati comparabili. Di conseguenza, in questo contesto il ricorso agli adeguamenti serve unicamente a garantire che la differenza di prezzo sia stabilita su una base comparabile. Da ciò risulta evidente che i prezzi delle materie prime nel paese esportatore non possono, in linea di principio, essere un altro fattore di pregiudizio.
- (148) Quanto sopra è confermato dal testo dell'articolo 8, paragrafo 7 del regolamento di base, che menziona altri fattori noti diversi dalle importazioni sovvenzionate. Nell'elenco degli altri fattori noti non figura alcun fattore di incidenza sul livello dei prezzi delle importazioni sovvenzionate. In sintesi, se le importazioni sono sovvenzionate, anche se hanno beneficiato di un'evoluzione favorevole del prezzo delle materie prime, non si ritiene che tale evoluzione possa costituire un altro fattore di pregiudizio.
- (149) Di conseguenza, l'analisi dei fattori che incidono sul livello di prezzo delle importazioni sovvenzionate, come ad esempio il presunto vantaggio concorrenziale

dovuto ai prezzi più bassi delle materie prime, non può essere considerata decisiva e andrebbe oltre quanto disposto dal regolamento di base.

- (150) Fatto salvo quanto precede, va comunque ricordato che nel corso del PI si è registrato un aumento generalizzato dei prezzi dei prodotti agricoli in tutto il mondo e che nello stesso periodo l'incremento del prezzo dell'olio di soia (principale materia prima agricola utilizzata dai produttori del paese in esame) è stato più marcato rispetto a quello dell'olio di colza. Questi aumenti dei costi negli USA non si sono però ripercossi sui prezzi delle importazioni sovvenzionate nel mercato comunitario, notevolmente inferiori a quelli dell'industria comunitaria.
- (151) Per questi motivi la richiesta delle parti è stata respinta.
- (152) In assenza di altre osservazioni relative all'aumento della domanda di materie prime agricole e al progressivo incremento dei prezzi, si confermano i considerando da 231 a 238 del regolamento provvisorio.

6.2.6. Evoluzione del prezzo del diesel minerale

- (153) Una parte interessata ha ribadito quanto già affermato (cfr. considerando 236 del regolamento provvisorio), aggiungendo che i prezzi del diesel minerale costituiscono un limite oltre il quale i produttori di biodiesel non riescono ad aumentare i loro prezzi in parallelo agli aumenti di prezzo delle materie prime.
- (154) Al riguardo si osserva che tutti i produttori comunitari rifornivano mercati in cui vigono obiettivi vincolanti per la miscelazione. Inoltre il biodiesel era soggetto a defiscalizzazione nella maggior parte degli Stati membri, ovvero il suo prezzo è comparabile a quello del diesel minerale, aumentato in modo da tenere conto dell'imposta sull'energia alla quale quest'ultimo è soggetto. Questo significa che, mentre si può accettare una certa correlazione con i prezzi del petrolio, dall'inchiesta risulta che per i motivi di cui sopra il biodiesel può essere venduto a prezzi più elevati di quelli del diesel minerale. Inoltre la suddetta parte non ha presentato prove convincenti del fatto che i prezzi del diesel minerale, molto elevati nella seconda metà del PI, abbiano esercitato pressione sui prezzi del biodiesel dei produttori comunitari durante il PI.
- (155) In assenza di ulteriori osservazioni sull'evoluzione del prezzo del diesel minerale, si conclude che questo fattore non ha causato pregiudizio all'industria comunitaria.

6.2.7. Importanza dell'ubicazione degli impianti di produzione di biodiesel nella Comunità

- (156) In assenza di osservazioni relative all'ubicazione degli impianti di produzione di biodiesel nella Comunità, si confermano i considerando da 239 a 241 del regolamento provvisorio.

6.2.8. Produttori collegati agli esportatori USA

- (157) In assenza di altre osservazioni relative all'impatto delle importazioni dagli Stati Uniti effettuate da produttori collegati con esportatori statunitensi, si conferma il considerando 242 del regolamento provvisorio.

6.2.9. Conclusioni sul nesso di causalità

(158) Alla luce di quanto precede e in assenza di ulteriori osservazioni, si confermano i considerando da 243 a 245 del regolamento provvisorio.

7. INTERESSE DELLA COMUNITÀ

7.1. Industria comunitaria

(159) A seguito della divulgazione provvisoria i produttori comunitari hanno approvato le conclusioni della Commissione e confermato che le misure tutelerebbero il loro interesse.

(160) Una parte interessata ha sostenuto che le misure non sarebbero nell'interesse dell'industria comunitaria in quanto determinerebbero uno spostamento dei flussi commerciali, ovvero uno spostamento a favore delle importazioni da paesi non assoggettati alle misure per i seguenti motivi: i) il perdurare della necessità per gli operatori del mercato comunitario di approvvigionarsi di biodiesel meno costoso a base di olio di soia e palma da integrare con il più costoso biodiesel di colza, prodotto dall'industria comunitaria, e ii) l'insufficienza del biodiesel a base di olio di colza a soddisfare la domanda.

(161) Va a questo proposito rilevato che, per quanto la colza sia la principale materia agricola utilizzata dai produttori dell'industria comunitaria per la fabbricazione di biodiesel, essi utilizzano anche altre materie prime agricole, quali l'olio di soia e l'olio di palma. Tuttavia, tenuto conto del fatto che molto spesso il prezzo di altre materie prime agricole era più elevato di quello delle importazioni sovvenzionate di biodiesel basato su tali materie prime, i produttori comunitari venivano privati della possibilità di utilizzare l'olio di soia e l'olio di palma su scala più ampia. Si prevede quindi che l'istituzione delle misure porterebbe al ripristino di condizioni di mercato normali anche sotto questo profilo, consentendo ai produttori dell'industria comunitaria di adattare con più efficienza la loro produzione in base ai vari tipi di biodiesel di cui il mercato comunitario ha bisogno. Di conseguenza, l'argomentazione di cui sopra è stata respinta.

(162) In assenza di altre osservazioni relative all'interesse dell'industria comunitaria, si confermano i considerando da 247 a 249 del regolamento provvisorio.

7.2. Importatori/operatori commerciali indipendenti della Comunità

(163) In assenza di reazioni degli importatori successive all'istituzione delle misure provvisorie, si conclude che le misure avranno, con ogni probabilità, un impatto irrilevante per quanto concerne gli importatori/operatori commerciali.

7.3. Utilizzatori nella Comunità

(164) In assenza di reazioni degli utilizzatori successive all'istituzione delle misure provvisorie, si conclude che le misure compensative avranno, con ogni probabilità, un impatto irrilevante per quanto li concerne.

7.4. Fornitori di materie prime nella Comunità

(165) In assenza di reazioni dei fornitori successive all'istituzione delle misure provvisorie, si confermano i considerando da 256 a 258 del regolamento provvisorio.

7.5. Altri interessi

- (166) Successivamente alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, una parte interessata ha sostenuto che, se il prezzo del biodiesel nella Comunità dovesse – a causa delle misure – salire a livelli non competitivi con quelli del diesel minerale, i costruttori automobilistici che hanno investito nella produzione di veicoli alimentabili con biodiesel potrebbero non raccogliere i frutti dei loro investimenti, ovvero non riuscire a vendere questi veicoli.
- (167) A questo proposito, si osserva che quanto ipotizzato dalla parte potrebbe verificarsi anche in assenza di qualsiasi misura, ove i prezzi del diesel minerale (che dipendono dai prezzi del petrolio greggio) dovessero scendere tanto da diventare più competitivi di quelli del biodiesel. Sembrerebbe assurdo ipotizzare che l'industria automobilistica abbia investito senza considerare questo parametro. Questo argomento è stato perciò respinto.
- (168) Successivamente alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, un'associazione di agricoltori UE ha manifestato il proprio sostegno alla denuncia, sostenendo che le importazioni di biodiesel dagli USA hanno privato i produttori UE di semi oleosi di un mercato di circa 6 milioni di tonnellate, pari a circa l'11% della produzione comunitaria di semi oleosi nel 2007 e 2008 e determinato una flessione di 90 EUR la tonnellata del valore potenziale della colza utilizzata per scopi non alimentari. Non è stato però possibile verificare queste osservazioni tardive.

7.6. Effetti di distorsione della concorrenza e degli scambi

- (169) Una delle parti interessate ha ribadito la sua osservazione circa l'incoerenza tra le misure compensative e la politica dell'Unione europea volta a promuovere l'impiego dei biocarburanti. Ha aggiunto che per sviluppare il suo mercato del biodiesel l'Unione europea non può dipendere solo dal biodiesel di produzione comunitaria ottenuto dalla colza.
- (170) La risposta alla suddetta osservazione è contenuta nella sezione 7.6 del regolamento provvisorio, mentre per quanto riguarda la questione del biodiesel ottenuto dalla colza cui la parte fa riferimento si rinvia anche al considerando 161 del presente regolamento.
- (171) In assenza di altre osservazioni riguardo agli effetti di distorsione della concorrenza e degli scambi, si confermano i considerando da 259 a 261 del regolamento provvisorio.

7.7. Conclusioni sull'interesse della Comunità

- (172) Stante quanto precede, si conclude che in questo caso non esistono valide ragioni contro l'istituzione di dazi compensativi.

8. MISURE COMPENSATIVE DEFINITIVE

8.1. Livello di eliminazione del pregiudizio

- (173) Una società ha dichiarato che, per quanto riguarda la fissazione del margine di pregiudizio al livello più elevato constatato per le società campionate (cfr. considerando da 268 a 270 del regolamento provvisorio), avrebbe fornito le

informazioni necessarie a calcolare il proprio margine di pregiudizio. La società era inoltre disposta a concordare un sopralluogo degli impianti della sua controllata. La società ha chiarito che tale invito è sempre valido.

- (174) Esaminando la risposta della suddetta società al questionario successivo all'avvio del procedimento sono state rilevate alcune lacune nelle informazioni riguardanti le sue vendite all'esportazione verso la Comunità e le rivendite del suo importatore collegato nella Comunità. La società è stata invitata a fornire le informazioni richieste entro una determinata scadenza ma non ha ottemperato. Successivamente, come indicato nel considerando 268 del regolamento provvisorio, la società è stata informata che qualora le informazioni richieste non fossero state fornite, secondo l'articolo 28 del regolamento di base le informazioni lacunose fornite rispondendo al questionario non sarebbero state prese in considerazione. La società è stata pertanto informata delle conseguenze di questa parziale collaborazione e ha avuto la possibilità di presentare osservazioni. La società ha risposto quasi due settimane dopo la scadenza prevista affermando, tra l'altro, che avrebbe fornito le informazioni richieste con urgenza. Tuttavia le informazioni in questione non sono mai state fornite dalla società.
- (175) Di conseguenza, si conferma che il livello di eliminazione del pregiudizio per questa società è stato fissato al livello del margine di pregiudizio più elevato constatato per le società del campione.
- (176) Diverse parti interessate e il governo degli USA hanno contestato la conclusione provvisoria secondo cui il 15% sarebbe il margine di profitto che potrebbe essere ragionevolmente realizzato da un'industria di questo tipo operante in condizioni normali di concorrenza.
- (177) Una parte interessata ha sostenuto che il margine di profitto dell'industria comunitaria, impiegato ai fini della determinazione del livello di eliminazione del pregiudizio, dovrebbe essere fissato al livello del profitto realizzato dall'industria comunitaria durante il PI, ovvero al 5,7%, che è un valore compreso all'interno dell'intervallo dei margini di profitto realizzati per prodotti di base come il biodiesel. A sostegno della propria tesi, la parte interessata ha fatto riferimento ai profitti ottenuti dai produttori statunitensi di etanolo e oli vegetali e dalle raffinerie di petrolio.
- (178) Si rammenta che il livello di eliminazione del pregiudizio deve essere fondato su una valutazione del profitto che l'industria può ragionevolmente prevedere di realizzare sulle vendite del prodotto simile sul mercato comunitario in assenza delle importazioni sovvenzionate. In una qualsiasi inchiesta, il profitto realizzato all'inizio del periodo in esame può essere ragionevolmente considerato corrispondente al profitto realizzato in assenza di importazioni sovvenzionate. Nel caso di specie, nei primi anni del periodo in esame (dal 2004 al 2006) le importazioni dagli USA non hanno mai superato l'1% in termini di quota di mercato e si può quindi ragionevolmente concludere che tale fase sia stata caratterizzata dall'assenza di importazioni sovvenzionate. È stato quindi considerato ragionevole utilizzare il profitto medio conseguito in tale fase dall'industria comunitaria quale base per determinare il livello di eliminazione del pregiudizio, tenendo conto anche dell'esigenza di garantire gli investimenti produttivi di questa nuova industria. In relazione all'affermazione della parte interessata, l'inchiesta ha anche dimostrato che i profitti realizzati dai principali produttori esportatori statunitensi nelle loro attività nazionali connesse al biodiesel erano di

molto superiori al profitto impiegato per determinare il livello di eliminazione del pregiudizio. Per questi motivi l'obiezione è stata respinta.

- (179) Alcune obiezioni di società statunitensi, che riguardano la conversione dei dazi ad valorem in dazi fissi e per le quali si rinvia al considerando 185, hanno messo in evidenza che l'importo ad valorem relativo all'*underselling* (vendite sottocosto) è stato calcolato come il rapporto tra il totale dell'*underselling* e il prezzo CIF adeguato (v. adeguamento citato al considerando 109), mentre si sarebbe dovuto utilizzare il prezzo CIF non adeguato, come si è fatto per calcolare il margine di dumping ad valorem. Per tutte le società statunitensi inserite nel campione sono stati pertanto ricalcolati i livelli ad valorem di eliminazione del pregiudizio.
- (180) In assenza di altre osservazioni successive alla divulgazione delle conclusioni provvisorie, per stabilire i prezzi non pregiudizievoli è stato applicato lo stesso metodo descritto ai considerando 266 e 267 del regolamento provvisorio. Il livello di eliminazione del pregiudizio è stato calcolato in percentuale sul valore totale CIF all'importazione non adeguato.

8.2. Forma e livello dei dazi

- (181) Alla luce di quanto precede e a norma dell'articolo 15, paragrafo 1 del regolamento di base, è opportuno istituire un dazio compensativo definitivo a un livello sufficiente a eliminare il pregiudizio causato dalle importazioni sovvenzionate senza che venga superato il margine di sovvenzione accertato.
- (182) Alla luce delle osservazioni fatte pervenire da alcune parti interessate successivamente alla divulgazione delle conclusioni provvisorie e tenuto conto delle revisioni esposte nel presente regolamento, alcuni margini sono stati modificati.
- (183) Sulla base di quanto precede, le aliquote del dazio compensativo sono state fissate comparando i margini di eliminazione del pregiudizio e i margini di sovvenzione. I dazi compensativi proposti sono pertanto i seguenti:

Società	Margine di pregiudizio	Margine di sovvenzione	Aliquota del dazio compensativo
Archer Daniels Midland Company	54,5%	35,1%	35,1%
Cargill Inc.	64,4%	34,5%	34,5%
Green Earth Fuels of Houston LLC	51,3%	39,0%	39,0%
Imperium Renewables Inc.	41,6%	29,1%	29,1%

Peter Cremer North America LP	77,2%	41,0%	41,0%
Vinmar Overseas Limited	76,4%	41,1%	41,1%
World Energy Alternatives LLC	46,1%	37,6%	37,6%
Società che hanno collaborato, ma non inserite nel campione	56,2%	36,0%	36,0%

- (184) Considerato che il dazio compensativo sarà applicato alle miscele contenenti in peso più del 20% di biodiesel, in misura proporzionale al loro tenore di biodiesel, si considera opportuno, per un'applicazione efficace delle misure da parte delle autorità doganali degli Stati membri, determinare i dazi come importi fissi sulla base del tenore di biodiesel.
- (185) Alcune parti hanno contestato il metodo impiegato per convertire i dazi ad valorem in dazi fissi. A loro avviso, i valori CIF che avrebbero dovuto essere utilizzati per la conversione del dazio ad valorem in dazio fisso avrebbero dovuto essere i valori CIF effettivi e non quelli adeguati per tener conto delle differenze delle materie prime, secondo quanto illustrato ai considerando 185 e 186 del regolamento provvisorio.
- (186) Dall'esame di questa tesi è in effetti risultato che per la conversione dei dazi ad valorem in dazi fissi erano stati utilizzati i valori CIF adeguati. È però emerso anche che gli stessi valori erano stati impiegati come base per esprimere l'importo dell'*underselling* in dazio ad valorem. È stato quindi necessario procedere a una prima rettifica nell'esprimere l'importo dell'*underselling* come percentuale del valore totale CIF all'importazione. È su queste basi che i margini di pregiudizio sono stati modificati di conseguenza. Il successivo calcolo dei dazi fissi non ha tuttavia evidenziato alcuna differenza rispetto alle aliquote del dazio di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento provvisorio, in quanto il dazio ad valorem più elevato è risultato compensato dai prezzi CIF più bassi (non più adeguati, ma effettivi), utilizzati per la conversione dei dazi ad valorem in dazi fissi.
- (187) Le aliquote del dazio specificate per ciascuna società nel presente regolamento sono state stabilite in base alle risultanze dell'inchiesta suesposta. Esse rispecchiano pertanto la situazione constatata durante l'inchiesta per le società in questione. Queste aliquote (diversamente dal dazio unico per l'intero paese, applicabile a "tutte le altre società") sono quindi applicabili esclusivamente alle importazioni di prodotti originari del paese interessato e fabbricati dalle società indicate, cioè dalle specifiche persone giuridiche menzionate. I prodotti importati, fabbricati da qualsiasi altra società la cui ragione o denominazione sociale, completa di indirizzo, non sia specificamente

menzionata nel dispositivo del presente regolamento, comprese le persone giuridiche collegate a quelle specificamente menzionate, non possono beneficiare di tali aliquote e sono soggetti all'aliquota del dazio applicabile a "tutte le altre società".

- (188) Le eventuali richieste di applicazione di un'aliquota individuale del dazio compensativo (ad esempio in seguito a un cambiamento della ragione o denominazione sociale della società o alla creazione di nuove entità produttive o di vendita) devono essere inoltrate senza indugio alla Commissione¹¹ corredate di tutte le informazioni utili, in particolare l'indicazione degli eventuali mutamenti nelle attività della società riguardanti la produzione, le vendite sul mercato interno e le vendite all'esportazione, connessi ad esempio al cambiamento della ragione o denominazione sociale o a cambiamenti a livello delle entità produttive o di vendita. Se del caso, si modificherà di conseguenza il regolamento aggiornando l'elenco delle società che beneficiano di aliquote individuali del dazio.
- (189) Tutte le parti sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di dazi compensativi definitivi. È stato inoltre fissato un termine dalla divulgazione di queste informazioni entro il quale le parti potevano presentare le proprie osservazioni. Le osservazioni comunicate dalle parti sono state debitamente esaminate e, ove opportuno, le conclusioni sono state modificate di conseguenza.

8.3. Impegni

- (190) Alcuni produttori esportatori statunitensi hanno offerto impegni sui prezzi, secondo quanto previsto dall'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento di base. Considerato il prezzo notevolmente variabile della materia prima, il prodotto non si presta ad impegni su prezzi fissi. Le società hanno proposto una indicizzazione periodica dei prezzi minimi all'importazione in rapporto alle fluttuazioni dei prezzi dell'olio di colza. Hanno altresì proposto prezzi minimi all'importazione per tre tipi di prodotto per tener conto della varietà di prodotti importati (biodiesel a base di olio di soia, olio di palma o olio di canola) in base ai coefficienti delle materie prime agricole accertati durante il PI.
- (191) Per quanto concerne le offerte dei produttori esportatori che hanno cooperato, la base per la fissazione di un prezzo minimo all'importazione indicizzato era in media del 7-8% inferiore al prezzo non pregiudizievole stabilito durante il PI. Inoltre i coefficienti proposti per calcolare i prezzi minimi all'importazione adeguati per i tipi di prodotto citati non erano corretti in quanto facevano riferimento al PI. Tenuto conto che questi coefficienti, che dipendono dalla differenza di prezzo delle materie prime agricole, sono soggetti a continue oscillazioni, è possibile che essi siano cambiati notevolmente rispetto a quanto osservato durante il PI. La proposta di indicizzare i prezzi minimi all'importazione del biodiesel a base di soia e del biodiesel a base di olio di palma in rapporto alle oscillazioni di prezzo dell'olio di colza non è stata considerata idonea in quanto si baserebbe sull'andamento dei prezzi di una materia prima diversa da quelle utilizzate nella produzione del prodotto in esame esportato.

¹¹ Commissione europea, direzione generale del Commercio, direzione H, ufficio N105 04/092, 1049 Bruxelles/Brussel, Belgique/België.

(192) Stante quanto precede e senza affrontare gli aspetti pratici dell'accettazione degli impegni in rapporto alle singole società, si è ritenuto di dover respingere gli impegni, in quanto il metodo per la determinazione dei prezzi minimi all'importazione non era corretto e il livello dei prezzi minimi all'importazione offerti non era tale da eliminare le sovvenzioni pregiudizievoli.

8.4. Riscossione definitiva dei dazi provvisori e monitoraggio speciale

(193) Successivamente alla divulgazione delle conclusioni definitive, il denunciante ha richiesto misure speciali per evitare la possibile elusione delle misure, tenuto conto del fatto che il mercato in esame è il mercato globale di un prodotto primario con caratteristiche di prodotto fungibile commercializzato attraverso vari canali di vendita.

(194) Stante quanto precede, si ritiene opportuno seguire attentamente le importazioni di biodiesel di ogni provenienza, in modo da agevolare una reazione rapida e adeguata ove le circostanze lo richiedessero.

(195) In considerazione dell'entità dei margini di sovvenzione accertati e del livello di pregiudizio subito dall'industria comunitaria, si ritiene necessario che gli importi depositati a titolo del dazio compensativo provvisorio istituito dal regolamento provvisorio siano definitivamente riscossi sino a concorrenza dei dazi istituiti in via definitiva. Qualora i dazi definitivi siano inferiori a quelli provvisori, gli importi depositati in via provvisoria sono svincolati nella parte eccedente il dazio compensativo definitivo. Qualora i dazi definitivi siano più elevati dei dazi provvisori, sono riscossi in via definitiva solo gli importi depositati a titolo di dazi provvisori.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. È istituito un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, comunemente noti come "biodiesel", in forma pura o in miscela contenente in peso oltre il 20% di esteri monoalchilici di acidi grassi e/o gasolio paraffinico ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile, di cui attualmente ai codici NC ex 1516 20 98 (codice TARIC 1516 20 98 20), ex 1518 00 91 (codice TARIC 1518 00 91 20), ex 1518 00 99 (codice TARIC 1518 00 99 20), ex 2710 19 41 (codice TARIC 2710 19 41 20), 3824 90 91, ex 3824 90 97 (codice TARIC 3824 90 97 87), originari degli Stati Uniti d'America.
2. L'aliquota del dazio compensativo definitivo applicabile al prodotto descritto al paragrafo 1 e fabbricato dalle società di seguito elencate è la seguente:

Società	Aliquota del dazio compensativo, in euro per tonnellata netta	Codice addizionale TARIC
Archer Daniels Midland Company, Decatur	237,0	A933

Cargill Inc., Wayzata	213,8	A934
Green Earth Fuels of Houston LLC, Houston	213,4	A935
Imperium Renewables Inc., Seattle	216,8	A936
Peter Cremer North America LP, Cincinnati	211,2	A937
Vinmar Overseas Limited, Houston	211,2	A 938
World Energy Alternatives LLC, Boston	211,2	A939
Società elencate nell'allegato	219,4	cfr. allegato
Tutte le altre società	237,0	A999

Il dazio compensativo sulle miscele si applica proporzionalmente al tenore totale, in peso, nella miscela di esteri monoalchilici di acidi grassi e di gasoli paraffinici ottenuti mediante sintesi e/o idrotrattamento, di origine non fossile (tenore di biodiesel).

3. Salvo quanto altrimenti disposto, si applicano le norme vigenti in materia di dazi doganali.

Articolo 2

Sono definitivamente riscossi gli importi depositati a titolo dei dazi compensativi provvisori istituiti dal regolamento (CE) n. 194/2009 della Commissione sulle importazioni di biodiesel, di cui ai codici NC ex 1516 20 98 (codice TARIC 1516 20 98 20), ex 1518 00 91 (codice TARIC 1518 00 91 20), ex 1518 00 99 (codice TARIC 1518 00 99 20), ex 2710 19 41 (codice TARIC 2710 19 41 20), 3824 90 91, ex 3824 90 97 (codice TARIC 3824 90 97 87), originario degli Stati Uniti d'America. Gli importi depositati sono svincolati nella parte eccedente il dazio compensativo definitivo. Qualora i dazi definitivi siano più elevati dei dazi provvisori, sono riscossi in via definitiva solo gli importi depositati a titolo di dazi provvisori.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente
[...]

ALLEGATO

Produttori esportatori statunitensi che hanno collaborato, non inseriti nel campione

Nome della società	Città	Codice addizionale TARIC
AC & S Inc.	Nitro	A941
Alabama Clean Fuels Coalition Inc.	Birmingham	A940
American Made Fuels, Inc.	Canton	A940
Arkansas SoyEnergy Group	DeWitt	A940
Arlington Energy, LLC	Mansfield	A940
Athens Biodiesel, LLC	Athens	A940
Beacon Energy	Cleburne	A940
Biodiesel of Texas, Inc.	Denton	A940
BioDiesel One Ltd	Southington	A940
BioPur Inc.	Bethlehem	A941
Buffalo Biodiesel, Inc	Tonawanda	A940
BullDog BioDiesel	Ellenwood	A940
Carbon Neutral Solutions, LLC	Mauldin	A940
Central Iowa Energy LLC	Newton	A940
Chesapeake Custom Chemical Corp.	Ridgeway	A940
Community Fuels	Stockton	A940
Delta BioFuels Inc.	Natchez	A940
Diamond Biofuels	Mazon	A940
Direct Fuels	Eules	A940
Eagle Creek Fuel Services, LLC	Baltimore	A940
Earl Fisher Bio Fuels	Chester	A940
East Fork Biodiesel LLC	Algona	A940
ECO Solutions, LLC	Chatsworth	A940

Ecogy Biofuels LLC	Tulsa	A940
ED&F Man Biofuels Inc.	New Orleans	A940
Freedom Biofuels Inc.	Madison	A940
Freedom Fuels LLC	Mason City	A941
Fuel & Lube, LLC	Richmond	A940
Fuel Bio	Elizabeth	A940
FUMPA Bio Fuels	Redwood Falls	A940
Galveston Bay Biodiesel LP (BioSelect Fuels)	Houston	A940
GeoGreen Fuels LLC	Houston	A940
Georgia Biofuels Corp.	Loganville	A940
Green River Biodiesel, Inc.	Moundville	A940
Griffin Industries Inc.	Cold Spring	A940
High Plains Bioenergy	Guymon	A940
Huish Detergents Inc.	Salt Lake City	A940
Incobrasa Industries Ltd.	Gilman	A940
Independence Renewable Energy Corp.	Perdue Hill	A940
Indiana Flex Fuels	LaPorte	A940
Innovation Fuels Inc.	Newark	A940
Integrity Biofuels	Morristown	A941
Iowa Renewable Energy LLC	Washington	A940
Johann Haltermann Ltd.	Houston	A940
Lake Erie Biofuels LLC	Erie	A940
Leland Organic Corporation	Leland	A940
Louis Dreyfus Agricultural Industries LLC	Claypool	A940
Louis Dreyfus Claypool Holdings LLC	Claypool	A940

Middle Georgia Biofuels	East Dublin	A940
Middletown Biofuels LLC	Blairsville	A940
Musket Corporation	Oklahoma City	A940
Natural Biodiesel Plant LLC	Hayti	A941
New Fuel Company	Dallas	A940
North Mississippi Biodiesel	New Albany	A940
Northern Biodiesel, Inc.	Ontario	A940
Northwest Missouri Biofuels, LLC	St. Joseph	A940
Nova Biofuels Clinton County LLC	Clinton	A940
Nova Biosource	Senaca	A940
Organic Fuels Ltd.	Houston	A940
Owensboro Grain Company LLC	Owensboro	A940
Paseo Cargill Energy, LLC	Kansas City	A940
Peach State Labs Inc.	Rome	A940
Perihelion Global, Inc.	Opp	A940
Philadelphia Fry-O-Diesel Inc.	Philadelphia	A940
Piedmont Biofuels Industrial LLC	Pittsboro	A941
Pinnacle Biofuels, Inc.	Crossett	A940
PK Biodiesel	Woodstock	A940
Pleasant Valley Biofuels, LLC	American Falls	A940
Prairie Pride	Deerfield	A941
RBF Port Neches LLC	Houston	A940
Red Birch Energy, Inc.	Bassett	A940
Red River Biodiesel Ltd.	New Boston	A940
REG Ralston LLC	Ralston	A940
Renewable Energy Products, LLC	Santa Fe Springs	A940

Riksch BioFuels LLC	Crawfordsville	A940
Safe Renewable Corp.	Conroe	A940
Sanimax Energy Inc.	DeForest	A940
Seminole Biodiesel	Bainbridge	A940
Southeast BioDiesel LLC	Charlotte	A941
Soy Solutions	Milford	A940
SoyMor Biodiesel LLC	Albert Lea	A940
Stepan Company	Northfield	A941
Sunshine BioFuels, LLC	Camilla	A940
TPA Inc.	Warren	A940
Trafigura AG	Stamford	A940
U.S. Biofuels Inc.	Rome	A940
United Oil Company	Pittsburgh	A940
Valco Bioenergy	Harlingen	A940
Vanguard Synfuels, LLC	Pollock	A940
Vitol Inc.	Houston	A940
Walsh Bio Diesel, LLC	Mauston	A940
Western Dubque Biodiesel LLC	Farley	A940
Western Iowa Energy LLC	Wall Lake	A940
Western Petroleum Company	Eden Prairie	A940
Yokaya Biofuels Inc.	Ukiah	A941